

appare, altresì, inconcepibile il fatto che il contenuto dell'articolo 31 della citata ordinanza ministeriale penalizzi esclusivamente i docenti di sostegno, mentre altre analoghe categorie di docenti, hanno la possibilità di partecipare alla prima fase dei trasferimenti, nel rientro su classe comune —:

se non ritenga necessario ed urgente dover integrare il contenuto dell'articolo 31 dell'ordinanza ministeriale n. 26/2000, limitando l'efficacia dello stesso ai docenti di nuova immissione in ruolo, così come previsto nelle precedenti ordinanze.

(5-07577)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**PAOLO RUBINO.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i soggetti titolari di esercizio di vicinato, autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed iscritti da almeno cinque anni alla gestione pensionistica presso l'INPS, che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzatorio nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, possono usufruire di un indennizzo compreso tra i cinque e i venti milioni;

lo stanziamento previsto per il finanziamento del predetto provvedimento legislativo si è rivelato assolutamente insufficiente, tanto che, immediatamente dopo il 1° ottobre 1999, primo giorno utile per la presentazione delle domande alle rispettive Camere di Commercio, è subito emerso che non sarebbe stato possibile soddisfare tutte le richieste prodotte dagli aventi diritto;

peraltro, le lungaggini burocratiche ritardano considerevolmente la fase istruttoria delle relative pratiche, per cui, allo

stato attuale, nessun indennizzo risulta essere stato erogato nemmeno ai pochi soggetti della provincia di Taranto, che hanno avuto la fortuna di presentare tempestivamente la relativa domanda;

quanto sopra esposto, ad avviso dell'interrogante, richiede un immediato intervento del Governo che possa colmare le carenze finanziarie e burocratiche palesate, nella considerazione, anche, che il termine per la presentazione delle domande previsto dall'articolo 25, comma 7 del ripetuto dettato legislativo non è ancora scaduto —:

se non ritenga provvedere al rifinanziamento del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25, comma 9, del medesimo decreto e attivare strumenti finalizzati ad una più rapida istruttoria delle pratiche di cui all'articolo 25, comma 7, da parte delle Camere di Commercio, al fine di consentire a tutti i soggetti aventi diritto di godere di un beneficio previsto dalla legge.

(4-29055)

**DELMASTRO DELLE VEDOVE, MARTINAT e ZACCHERA.** — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il 26 marzo prossimo ricorre il ventesimo anniversario della morte di Erminio Macario, grande artista piemontese, autentico ed incontrastato re della rivista italiana;

Erminio Macario, il buffo comico dai pomelli rossi sulle guance, lanciò un numero enorme di ragazze, divenute « *soubrettes* » popolarissime, fra cui la celeberrima Wanda Osiris;

di origine modesta, rappresentò inimitabilmente anche il teatro popolare piemontese e, ancorché considerato per troppo tempo « *artista minore* », tuttavia è da ritenersi approdato alla leggenda, senz'altro assurgendo a simbolo del Piemonte;

il Teatro Stabile ed il Teatro Regio di Torino ricorderanno Erminio Macario con una serie di manifestazioni riunite sotto il titolo « Caro Macario »;

interverranno attori, registi, critici ed impresari, nonché i biografi Mauro Macario (figlio dell'artista) e Maurizio Ternavasio;

alla grande festa per onorare Erminio Macario presenzieranno certamente le massime autorità piemontesi —:

se non ritenga di dover onorare la memoria del grande artista piemontese Erminio Macario presenziando personalmente ad una delle manifestazioni del ciclo « Caro Macario », in tal modo testimoniando l'affettuoso ricordo dell'intera Repubblica verso un « grande piccolo uomo » che ha onorato il Piemonte e che ha dato nobiltà alla rivista italiana. (4-29056)

**BUTTI, FOTI e FINO.** — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

L'Italia è l'unico stato membro dell'Unione a non aver presentato un elenco corretto delle zone interessate a finanziamenti, per un totale di 5000 miliardi, provenienti dai fondi strutturali comunitari per il cosiddetto « Obiettivo 2 », che riguarda le regioni in fase di ristrutturazione industriale (tra le quali molte anche nella zona del Nord Lombardia), quelle rurali in declino, oltre che le zone urbane in difficoltà;

le Autorità italiane erano al corrente, fin dal luglio dello scorso anno, del « massimale di popolazione » ammissibile ai finanziamenti valutato in 7,4 milioni di abitanti e della data per la presentazione delle domande, fissata per il 31 agosto;

le Autorità italiane hanno presentato una documentazione che non rispettava i criteri territoriali stabiliti al Consiglio europeo, tenutosi a Berlino nel marzo 1999 scatenando così la reazione negativa di Bruxelles e le ironiche dichiarazioni del

Commissario per la politica regionale dell'Ue, Michel Barnier, che ha messo impietosamente a nudo le incapacità del Governo italiano;

sul territorio, prevalentemente del Nord Lombardia, il mancato finanziamento dell'obiettivo 2 ha peggiorato notevolmente l'andamento economico —:

quali provvedimenti abbia assunto il Governo nei confronti di Ministri, sottosegretari e dirigenti resisi protagonisti di un clamoroso errore costato alla Comunità italiana 5000 miliardi;

quali provvedimenti siano stati assunti dal Governo italiano per porre rimedio alla citata, spiacevole situazione.

(4-29057)

**SELVA, GASPARRI, GIOVANNI PACE, CARLO PACE, FINO, GISSI e ANTONIO PEPE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 26 della legge finanziaria per il 2000 prevede che il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato;

per la stipula di tali convenzioni l'articolo 26 stabilisce che non sia sentito il parere preventivo del Consiglio di Stato, né che esse siano sottoposte al visto preventivo di legittimità della Corte dei conti, in deroga alle vigenti disposizioni;

l'articolo 26 prevede che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono obbligate ad approvvigionarsi utilizzando tali convenzioni;

in conseguenza l'operazione ammonterebbe prevedibilmente intorno a 7.000

miliardi secondo quanto riportato da un articolo del *Sole 24 Ore* del 13 marzo 2000 per acquisti concernenti beni, servizi e forniture occorrenti per il funzionamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ad eccezione degli immobili;

la vigente normativa in materia di scelta del contraente stabilisce che tale opzione deve essere operata dagli organi della pubblica amministrazione;

la vigente normativa nella materia non prevede che la pubblica amministrazione possa delegare la scelta del contraente ad enti privati quali le società per azioni;

ciò nonostante il Ministro del tesoro, con proprio decreto in data 24 febbraio 2000, non sottoposto alla verifica di alcun organo di controllo, ha delegato alla spa Consip la funzione di « amministrazione aggiudicatrice » delle convenzioni;

ferme rimanendo le più ampie riserve sulla legittimità delle procedure previste nella normativa sopracitata, va osservato che l'affidamento in esclusiva alla Consip spa della scelta del contraente fuoriesce dal ruolo che la detta società deve svolgere, secondo i decreti istitutivi, nella sola materia della gestione dei servizi pubblici informatici e, in particolare, di quelli del ministero del tesoro;

a differenza di quanto prescritto nella disciplina istitutiva, infatti, il recente decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 2000 ha illegittimamente assegnato alla Consip spa, in maniera esclusiva, anche la funzione di amministrazione aggiudicatrice non solo per l'amministrazione del tesoro ma per la totalità delle amministrazioni statali;

a nessuno sfugge che detta attribuzione rientra, invece, nella competenza e responsabilità della dirigenza dello Stato, concretizzandosi in attività di natura pubblica amministrativa, non delegabile per sua natura a soggetti estranei all'amministrazione, anche se società a partecipazione pubblica;

in tale modo il Ministro del tesoro ha esautorato, non osservando la legge, la dirigenza amministrativa del ministero, dato che l'articolo 3 del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 attribuisce agli organi di Governo solo funzioni di indirizzo politico, riservando, in via esclusiva, ai dirigenti « l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... »;

ciò contrasta con le stesse intenzioni espresse dal Ministro del tesoro alla Camera durante la discussione del disegno di legge n. 4236 per la formazione del bilancio 2000, il quale Ministro assicurò che la nuova normativa proposta con l'articolo 17 avrebbe consentito « al Provveditorato generale dello Stato la stipula di specifiche convenzioni »;

la procedura adottata, senz'alcun dubbio causa grave danno all'erario lasciando inattivi quattrocento tra dirigenti e impiegati del Provveditorato generale dello Stato;

la procedura in parola, se non bloccata per tempo, potrebbe rappresentare un pericoloso precedente per altre delicate amministrazioni dello Stato, quali la giustizia e la sicurezza pubblica -:

se una volta venuto a conoscenza dei fatti di cui alle premesse non intendono annullare il decreto 24 febbraio 2000 in argomento;

la motivazione per cui detto decreto, avendo proceduto di fatto ad una modifica dell'organizzazione amministrativa, non sia stato sottoposto al visto e registrazione della Corte dei conti;

la motivazione in base alla quale il Ministro del tesoro attraverso il Capo del Dipartimento, l'11 febbraio 2000, abbia sospeso la pubblicazione dei bandi di gara per la stipula di alcune convenzioni approntati tempestivamente dal Provveditorato generale dello Stato;

quale sia l'interesse perseguito dall'amministrazione nell'affidare ad una so-

cietà di informatica la scelta del contraente e l'intera gestione delle convenzioni, ivi comprese l'attività giuridica amministrativa e di valutazione tecnica dei beni e servizi occorrenti ai pubblici uffici, attività questa che la società dovrebbe necessariamente affidare, a sua volta, ad un consistente numero di consulenti specializzati e che il Provveditorato generale dello Stato, invece, ha sempre espletato e può continuare ad espletare attraverso differenziati e specifici settori amministrativi e tecnici da decenni operanti nella sua struttura;

il costo di tale operazione, in quanto l'attribuzione alla società affidataria di competenze che sono professionalmente realizzate dai dipendenti del Provveditorato a costo zero comporterà ulteriori e gravosi pagamenti ad altri consulenti « scelti anche in deroga alle norme di contabilità ». (4-29058)

*NARDINI. - Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. - Per sapere - premesso che:*

nella zona Lama Lamasinata (quartiere Stanic Bari) vi sono terreni agricoli su cui si coltivano ortaggi;

vi sono pozzi artesiani che non vengono utilizzati perché la falda acquifera sembra sia contaminata dai residui della raffineria, deposito della Stanic in via di smantellamento;

sembra che i terreni vengano irrorati con acque di fogna -;

se sia a conoscenza dei fatti;

quali siano gli interventi previsti per il recupero e il risanamento della zona;

quali iniziative intenda assumere per tutelare la salute dei cittadini. (4-29059)

*CARDIELLO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:*

con decreto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1998, il Mi-

nistro della giustizia ha designato il comune di Eboli (Salerno) quale sede della sezione del tribunale di Salerno;

da oltre un anno è stata individuata dall'Ente una struttura privata, pensata originariamente come civile abitazione, e ritenuta dal comune idonea ad ospitare gli uffici giudiziari;

con delibera della giunta comunale, protocollo n. 2541 del 27 gennaio 1999, l'Ente si è impegnato a corrispondere ai proprietari del complesso, per cinque anni, una somma annua di lire 396.000.000 come pagamento del fitto per quello stabile;

l'edificio presso il quale dovranno entrare in funzione gli uffici giudiziari, è un complesso privato, originariamente costruito per civili abitazioni, dove, nonostante siano stati compiuti lavori di ristrutturazione per adattarne i locali, le attività della sezione del tribunale non sono mai partite;

per questo motivo resta operante la sede della vecchia pretura, ritenuta dagli addetti ai lavori inidonea;

in tal modo si è verificata la situazione paradossale per la quale il comune versa denaro a privati per pagare il fitto di un complesso di cui non può usufruire;

alla spiacevole condizione denunciata, si aggiunge la carenza di personale, in particolare presso gli Uffici Unep -;

se il Ministro voglia accertare le ragioni per cui la sezione distaccata del tribunale di Salerno non sia mai entrata in funzione, malgrado i lavori svolti ed il pagamento del fitto che il comune sta versando a privati;

quali utili interventi intenda adottare per garantire agli uffici giudiziari, in modo particolare all'Unep, una maggiore presenza di organico, al fine di assicurare ad utenti ed operatori del settore un più efficiente servizio. (4-29060)

MESSA. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere:

se non ritenga opportuno dare disposizioni per procedere all'installazione di idonei impianti di illuminazione pubblica nelle due curve presenti lungo la statale 5/ter, nel comune di Guidonia Montecelio, al fine di rendere più sicuro un tratto di strada dove, spesso, si verificano incidenti stradali di una certa gravità. (4-29061)

MESSA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere:

se corrisponda al vero che Italfondario sarà ceduto ad una cordata di imprenditori bolognesi;

se corrisponda al vero che la vendita sia subordinata alla cessione da parte dell'Istituto dei crediti *performing*, pari a 2.200 miliardi, ed alla modifica dello statuto sociale;

se corrisponda al vero che quanto sopra porterà alla perdita della licenza bancaria ed alla trasformazione di Italfondario in una finanziaria;

quali iniziative urgenti intendano assumere per garantire la salvaguardia dei posti di lavoro, degli interessi e della professionalità dei dipendenti;

quali iniziative intendano assumere per la tutela dello stato patrimoniale attuale dell'Istituto;

se la gestione di Italfondario da parte del *top management* sia improntata a garantire gli interessi di quanti sono coinvolti nella vita dell'Istituto. (4-29062)

MESSA. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

la signora Ufano Cresencia, cittadina italiana residente a Mentana (Roma), ha presentato regolare richiesta presso l'am-

basciata italiana di Manila tesa ad ottenere il ricongiungimento familiare per la di lei madre Rosita Penado in Ufano, cittadina filippina;

in allegato alla richiesta la signora Cresencia Ufano ha presentato tutta la documentazione idonea a certificare la propria solidarietà economica (modello 740, atto costitutivo della società della quale l'interessata è titolare, titoli di proprietà immobiliare eccetera);

nonostante ciò l'ambasciata italiana di Manila nega all'anziana madre della richiedente il visto per il ricongiungimento familiare in Italia;

l'estate scorsa l'ambasciata italiana di Manila ha chiesto addirittura alla signora Cresencia Ufano copia del libretto di risparmio italiano per verificare la sua possibilità di mantenere la madre;

a tutt'oggi il visto non è stato ancora rilasciato senza peraltro che sia stata fornita alcuna giustificazione ufficiale -;

se sia legittimo il comportamento dell'ambasciata di Italia a Manila;

quali siano i motivi del ritardo nel rilascio del visto. (4-29063)

BENEDETTI VALENTINI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* - Per sapere - premesso che:

il territorio ternano, già sottoposto a pesantissimi processi di smobilitazione industriale, si trova a fronteggiare la concreta e imminente minaccia di destrutturazione del polo chimico di Nera Montoro e di disattivazione della Tic (Terni industrie chimiche), il cui futuro appare strettamente legato a quello della Enichem, che ha già ufficializzato la volontà di chiudere se la Bayer, a fine anno, non rinnoverà la convenzione per la commercializzazione dei policarbonati;

tale disimpegno, i cui effetti sono stati esaminati anche in una recente assemblea del personale, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali, comporterebbe la perdita di ulteriori centinaia di posti di lavoro e la sostanziale liquidazione del sito industriale di Nera Montoro, con ricadute disastrose sulla economia del ternano e dell'Umbria;

di fronte al profilarsi, già da tempo evidenziato, di simile crisi, il Governo non sembra essersi attivato con penetranti strategie né con adeguata presa di coscienza della gravità socio-economica del problema, nonostante il ministero del tesoro sia detentore del 37 per cento del pacchetto azionario dell'Eni e nonostante la valida potenzialità del sito di Nera Montoro, certificato per qualità e sicurezza nonché suscettibile di agili ed efficaci riconversioni produttive -:

se il Governo, anche recuperando per quanto possibile omissioni e ritardi, intenda dire una parola chiara e definitiva sulle proprie intenzioni riguardo al ruolo produttivo del polo chimico ternano, circostanziando la propria posizione con dati, risorse e scadenze impegnative;

se, in particolare, il Governo ritenga di dover spiegare immediati e concreti interventi per evitare questa ulteriore minaccia di smantellamento industriale e di depauperamento occupazionale, su un territorio che era stato proclamato tra i massimi bacini di crisi proprio allo scopo di attuare misure e strategie privilegiate funzionali al rilancio economico ed occupazionale;

se il Governo non ritenga di istituire un luogo di confronto permanente tra Governo stesso, Eni, realtà amministrative locali e rappresentanze di tutti i lavoratori senza discriminazioni, riferendo prontamente al Parlamento su quella che è una vertenza di precipuo interesse nazionale, per assumere precisi impegni e concordare strategie e strumenti, in maniera trasparente e controllata. (4-29064)

MORSELLI. — *Ai Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'università e ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legge n. 368 del 17 agosto 1999 che modifica lo « status giuridico » del medico specializzando è di fatto a tutt'oggi disatteso, in quanto l'applicazione parziale dello stesso lo priva di fatto, di tutti quei contenuti che lo allineavano alla normativa europea, per quanto concerne la formazione medica specialistica;

il decreto in oggetto stabilisce che il medico specializzando deve avere insieme ad un corretto inquadramento didattico-formativo, un contratto di formazione lavoro con uno stipendio mensile, un regolare trattamento contributivo, una tutela assicurativa e previdenziale oltre ad una corretta valutazione dell'attività svolta negli anni di specialità ai fini concorsuali;

nessuno di questi diritti stabiliti dalla normativa europea è attualmente rispettato in quanto manca la copertura economica, in quanto nello stesso decreto si rimanda a un successivo provvedimento per far fronte alla spesa necessaria, senza alcuna indicazione temporale;

non è nemmeno chiaro se questo ulteriore provvedimento riguarderà solo quanti entreranno in scuola di specializzazione al momento della pubblicazione o se sarà « retroattivo »;

il medico specializzando nel medio e lungo periodo garantirà l'erogazione dei servizi ed una presenza professionale qualificata all'interno degli ospedali;

i medici specializzandi dell'università di Parma si asterranno da ogni attività a partire dal 27 marzo 2000 per denunciare la precarietà della loro condizione e sensibilizzare l'opinione pubblica -:

quale sia la sua opinione in merito e se sia a conoscenza della protesta di cui sopra che potrebbe estendersi anche ad altre realtà;

se non ritenga di adeguarsi seriamente e con urgenza alla normativa europea in quanto ad avviso dell'interrogante il decreto legge n. 368 appare una presa in giro, demandando ad un successivo provvedimento la necessaria copertura finanziaria senza specificare tempi e modi di attuazione;

se non ritenga che il provvedimento debba essere necessariamente retroattivo al fine di evitare assurde distinzioni tra specializzandi di serie B (ieri e oggi) e specializzandi di serie A (domani);

se vi sia la consapevolezza che questo modo di procedere superficiale e pasticciaccio crea immensi disagi non solo ai medici ma all'intera collettività. (4-29065)

**GARRA.** - *Al Ministro della giustizia.* - Per sapere - premesso che:

in Padova in Via Albona, 18 ha sede la Arcobaleno (Associazione italiana per l'adozione interregionale) per l'assistenza alle coppie che adottano bambini di Paesi stranieri e che ha conseguito il riconoscimento quale ente morale come da decreto del Ministero dell'interno in data 8 settembre 1998;

detta associazione è registrata presso il tribunale di Padova ed ha conseguito l'«accredito» del Ministero degli esteri nel febbraio 1999, provvedendo - dopo l'assegnazione di detto accredito - a trasmettere al Ministero della giustizia la domanda di «accredito» di detto Ministero risalente al febbraio 1999;

dagli uffici del Ministero della giustizia nulla è stato comunicato in esito alla pratica;

il ritardo ministeriale da ultimo ricordato rischia di far sospendere l'attività dell'ente ai fini della migliore sistemazione di un centinaio di bambini che hanno in corso gli abbinamenti con le coppie di coniugi più idonee ad accoglierli e ad adottarli;

è scarsa l'informazione sulla normativa in materia e sugli adempimenti che le coppie devono curare -;

se le notizie suesposte sono a conoscenza del signor Ministro;

se la domanda di «accredito» dell'ente morale in argomento sia stata definita e con quale esito;

se e quali eventuali ostacoli si frappongano all'accredito dell'Associazione «Arcobaleno». (4-29066)

**BERSELLI.** - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

il distacco della Polizia Stradale di Casalecchio di Reno tra qualche anno potrebbe chiudere;

la notizia si è diffusa nei giorni scorsi quando ha cominciato a circolare la bozza di decreto del Ministero dell'interno sul riordino dei distaccamenti delle varie specialità della Polizia (ferroviaria, postale, stradale, di frontiera) ed ha già scatenato la reazione negativa del personale che vi lavora e dello stesso sindaco di tale comune;

secondo la bozza ministeriale in Emilia-Romagna solo al distacco di Faenza dovrebbe spettare la stessa sorte;

la possibile chiusura del distacco della Polstrada di Casalecchio mette in giustificato allarme i cittadini poiché, restando esso quotidianamente aperto 24 ore su 24, in tanti anche dalle zone limitrofe vi si recano per denunciare scippi, furti in appartamenti, sfruttamento della prostituzione e comunque per chiedere ed ottenere aiuto -;

quale sia il suo pensiero in merito a quanto sopra e se non ritenga quantomai opportuno mantenere in essere il distacco della Polizia Stradale di Casalecchio di Reno quale fondamentale presidio di contrasto alla criminalità dilagante in quella zona. (4-29067)

BERSELLI. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

il distaccamento della Polizia stradale di Faenza (Ravenna) tra qualche anno potrebbe chiudere;

la notizia si è diffusa nei giorni scorsi quando ha cominciato a circolare la bozza di decreto del Ministero dell'Interno sul riordino dei distaccamenti delle varie specialità della Polizia (ferroviaria, postale, stradale, di frontiera);

secondo la bozza ministeriale in Emilia-Romagna solo al distaccamento di Casalecchio di Reno dovrebbe spettare la stessa sorte —:

quale sia il suo pensiero in merito a quanto sopra e se non ritenga quantomai opportuno mantenere in essere il distaccamento della Polizia stradale di Faenza quale fondamentale presidio di contrasto alla criminalità dilagante in quella zona.

(4-29068)

ANGELICI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il lavoratore Colucci Leonardo di Taranto ha lavorato dal 3 agosto 1966 al 31 dicembre 1995 negli Stabilimenti Navali di Taranto e dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1998 alla Fincantieri Gmt nell'ambito dell'Arsenale militare di Taranto;

dal 1° gennaio 1999 è stato messo in mobilità breve di tre anni;

alla scadenza della mobilità (gennaio 2002) non potrà accedere alla pensione poiché gli mancano 19 mesi per arrivare ai 37 anni di contributi come previsto dalla legge;

in data 15 gennaio 1998 è stato ricoverato presso la divisione di medicina del lavoro del Policlinico di Bari e dopo i vari accertamenti gli è stata diagnosticata l'asbestosi ispessimenti pleurici ai campi medi bilateralmente diffuso, ispessimento interinale più evidente alle basi, lievi riduzione della Dlco, da esposizione lavorativa ad amianto;

in data 5 marzo 1998 è stato ricoverato all'Ospedale « F. Miulli » di Acquaviva delle Fonti per ulteriori accertamenti e gli hanno diagnosticato la stessa malattia;

ha presentato le documentazioni mediche all'Inail di Taranto che gli ha riconosciuto l'asbestosi come malattia professionale e gli ha fornito una rendita; ma non vuole riconoscergli il beneficio previsto ex articolo 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992 per poter accedere al prepensionamento;

durante gli anni lavorativi è stato sottoposto al contratto con l'amianto e precisamente:

dal 3 agosto 1966 al 30 maggio 1974 ha svolto lavori in tutti i locali in cui era presente l'amianto (caldaie, stive, doppi fondi, timone eccetera). Sui traghetti delle Ferrovie dello Stato si effettuava addirittura la sostituzione radicale dei pannelli d'amianto;

dal 1° giugno 1974 al 31 dicembre 1995 è stato trasferito sui bacini galleggianti, in qualità di elettromeccanico, dove eseguiva lavori di messe in moto e manutenzione di motori diesel e compressori d'aria, pompe esaurimento e allagamento, manutenzioni sulle gru dei due bacini e su tutte le parti elettriche e meccaniche, il tutto con componenti in amianto;

dal 1° gennaio 1996 è stato trasferito alla Gmt e sino al 31 marzo 1996 ha svolto lavori in qualità di congegnatore di bordo e di officina dove era a contatto con l'amianto —:

se non ritenga, che, non riconoscere ad un lavoratore ammalato di asbestosi le provvidenze decise per coloro i quali rischiano di ammalarsi, costituisca un'assurdità intollerabile e inammissibile;

se non ritenga pertanto di dover urgentemente intervenire per far riconoscere al Colucci il beneficio previsto dalla legge n. 257 del 1992 essendo egli, purtroppo, già ammalato. (4-29069)

**GALDELLI.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della funzione pubblica.* — Per sapere - premesso che:

in applicazione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999, nel territorio di Fabriano, così come in tutta Italia, si vengono a creare, per i lavoratori impiegati nell'espletamento dei servizi di pulizia e custodia degli edifici, alcune problematiche in relazione ai servizi finora espletati dagli Enti locali nelle scuole attraverso appalti e convenzioni;

nel territorio di Fabriano circa 60 persone, che lavorano in questi servizi da molti anni, alla scadenza dell'appalto perderanno il posto di lavoro, con difficoltà estrema di reinserimento;

il timore principale è che il Provveditorato agli Studi, una volta scaduti gli appalti, venga sollecitato dal ministero della pubblica istruzione ad attingere da alcune graduatorie di personale Ata esistenti ed ancora aperte e quindi a rinunciare alla messa in appalto di suddetti servizi;

quest'operazione di trasferimento del personale Ata dagli Enti locali allo Stato, per legge, deve avvenire a « costo zero » e non si capisce perché la continuità dell'appalto non diventi prioritaria soprattutto in considerazione della flessibilità - e perciò della maggiore economicità - degli operatori della cooperativa;

anche dopo un confronto avuto dalle organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil con il provveditorato agli studi di Ancona, si è rafforzata la convinzione che la legge di cui sopra è totalmente lacunosa su quella che sarà la sorte delle lavoratrici delle aziende che hanno in appalto i servizi alle scuole, né il Provveditorato ha ricevuto a tutt'oggi indirizzi sui criteri da adottare alla scadenza degli appalti;

l'unico spiraglio risiede nel fatto che la legge in oggetto riporta all'interno del testo la preoccupazione di « (...) assicurare il servizio e le aspettative professionali di chi già lavora » -;

se non si ritenga di dover intervenire, con strumenti adeguati, al fine di trovare un'opportuna soluzione ai problemi di questi lavoratori che vedono a rischio il loro posto di lavoro. (4-29070)

**FRATTA PASINI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che:

la legge del 1985 n. 47 regola il condono edilizio;

il comma 1 dell'articolo 33, della legge n. 47 del 1985 e successivi, prevede i vincoli per le opere non suscettibili di sanatoria;

dal medesimo comma si evince che una autorizzazione è necessaria, ai fini del rilascio della sanatoria, solamente quando il vincolo « sia stato imposto prima dell'esecuzione delle opere stesse », e non anche quando fosse stato posto in essere successivamente a tale data;

nel merito la giurisprudenza si è espressa nelle forme più disparate, ingenerando confusione nei comuni, disagio negli interessati, con inutili e onerosi contenziosi -;

se il Ministro non ritenga opportuno definire il senso autentico della legge che, così come è scritto, è convinzione comune ed è logico che il parere dell'organo tutelante non serve se il vincolo è stato posto quando il bene è già stato acquisito all'ambiente, perché eseguito prima. (4-29071)

**PASETTO, MOLINARI, DELBONO e VALETTI BITELLI.** — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere - premesso che:

nel Friuli-Venezia Giulia opera il « Fondo di rotazione per le iniziative economiche » (Frie) con riferimento alle leggi nazionali n. 908/55 e n. 8/70 e tale fondo è destinato allo sviluppo dell'economia locale;

nella fase di ricognizione dei regimi di aiuto a finalità regionale, destinati a rimanere in vigore dopo il 31 dicembre 1999, effettuata allo scopo di adottare le opportune misure di adeguamento di tali regimi ai « Nuovi orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale », da parte del ministero del tesoro non sarebbero state comunicate alla Commissione europea le normative in premessa;

tali norme, ancorché non notificate, risulterebbero autorizzate, senza scadenza, nell'ambito della procedura C 27/89 conclusa con la decisione della Commissione europea 91/500/CEE del 28 maggio 1991, e possono dunque considerarsi legalmente in vigore, fino al 31 dicembre 1999;

quali siano i motivi alla base della mancata comunicazione alla Commissione europea delle norme di legge riguardanti il Frie -:

se non ritenga opportuno, data l'importanza di consentire l'applicabilità di questo strumento agevolativo anche dopo il 1° gennaio 2000 a favore della comunità regionale ed il mondo imprenditoriale, di integrare la risposta alla nota della Comunità europea D/5036 del 24 gennaio 2000 inserendo in essa anche la comunicazione delle norme riguardanti il Frie. (4-29072)

ANTONIO PEPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra il 4 e 5 novembre 1999, una vasta zona del centro abitato del comune di Rodi Garganico, è stata interessata da un grave dissesto idrogeologico;

a causa di tale evento si sono prodotte vistose lesioni su fabbricati e piani stradali, la rottura della rete idrico fognante ed un pericoloso sprofondamento con apertura di voragine in corrispondenza di un fabbricato di muratura portante a 3 piani;

l'analisi dei danni da parte dei tecnici comunali, ha evidenziato immediatamente

che le cause di quanto accaduto, erano da ricercarsi in una situazione di equilibrio instabile del suolo;

l'intera zona, denominata « cambo-milla » prima che si verificasse il dissesto, era già stata oggetto di sopralluogo da parte del professor Melidoro del Gncdi, ed inclusa successivamente tra quelle a rischio molto elevato, di cui al piano straordinario per l'assetto idrogeologico ai sensi della legge n. 267 del 1999, approvato con delibera della giunta regionale 1492 del 27 ottobre 1999;

in base a tale piano straordinario, per la esecuzione dei lavori più urgenti, la regione Puglia ha riconosciuto al comune di Rodi Garganico un finanziamento di lire 1,6 miliardi;

considerato che il dissesto aveva intaccato significativamente i margini di sicurezza di alcuni edifici, con ordinanza n. 41 dell'8 novembre 1999, si è ritenuto opportuno disporre lo sgombero immediato di alcuni nuclei familiari;

i numerosi sopralluoghi esperiti dall'Utc ed in particolare dai tecnici del genio civile di Foggia, consigliavano al sindaco l'evacuazione cautelativa di tutta la zona disposta con ordinanza n. 49/99 (9 dicembre 1999);

detta zona, da una prima stima interessa circa 100 unità abitative, occupate attualmente da circa 250 persone;

il comune di Rodi Garganico nel prendere atto della gravità e pericolosità per la pubblica e privata incolumità dei fenomeni franosi in atto nel territorio del comune di Rodi Garganico, ha fatto istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per ottenere la dichiarazione dello « stato di emergenza » -:

quali provvedimenti urgenti intenda assumere per far fronte alla grave situazione sopra illustrata e se a tal fine non ritenga di dover provvedere allo stanziamento di fondi straordinari che possano essere utilizzati per la messa in sicurezza

di tutta la zona interessata dal fenomeno franoso in atto. (4-29073)

**MANTOVANO.** - *Al Ministro della giustizia.* - Per sapere - premesso che:

durante le prove scritte del concorso per uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1998, svolte a Roma nei giorni 23, 24, 25 febbraio 2000 i circa 3000 candidati che avevano superato le preselezioni informatiche, unitamente ad altri 1000 ammessi in via cautelare dal giudice amministrativo, sono stati costretti nei giorni precedenti ad aspettare fino a 5 ore in fila per la consegna dei codici, sopportando il peso del materiale da sottoporre al controllo. Durante le prove scritte, in alcune aule l'accesso alle *toilette* è stato possibile solo a porte aperte, fra le grida del personale di sorveglianza. Il giorno del tema di diritto amministrativo la Commissione ha dettato le tracce con patologico ritardo, ammettendo - per bocca del Presidente - che vi erano stati dei problemi; la traccia del tema di diritto amministrativo è stata peraltro assai semplice, di un livello nettamente diverso rispetto alle due prove precedenti (diritto civile e diritto penale), con ciò facendo sorgere dubbi sulle modalità della sua elaborazione -:

quali provvedimenti intenda adottare per rendere trasparenti le modalità di svolgimento delle prove del concorso per uditore giudiziario, e per assicurare ai candidati un trattamento dignitoso. (4-29074)

**EVANGELISTI.** - *Ai Ministri della solidarietà sociale, della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* - Per sapere - premesso che:

Laura Ragolini è una ragazza ventenne di Massa, dichiarata invalida civile a causa di un « trauma da parto » che le ha provocato un *deficit* delle funzioni psichiche, rallentandone la crescita intellettuale;

Laura ha potuto frequentare la scuola dell'obbligo (senza conseguire nessuna li-

cenza) soltanto con l'ausilio di un insegnante di sostegno assegnatole, fin dalla scuola materna. Attualmente frequenta un centro di aggregazione seguita da un operatore, dove svolge prettamente attività ludiche, poiché la sua crescita intellettuale risulta essere equivalente a quella di un bambino di 8-9 anni;

la famiglia Ragolini è impegnata in una quotidiana e continua assistenza alla ragazza che non riesce ad essere autosufficiente neanche nello svolgimento di alcune funzioni fisiologiche, accentuando così un più forte disagio e non soltanto dal punto di vista materiale;

dall'età di 8 anni era stata concessa a Laura l'indennità di invalidità civile, e l'indennità di « frequenza » prevista per i minorenni. Al compimento del diciottesimo anno di età, di conseguenza, cessata l'erogazione dell'indennità di « frequenza », i genitori inoltrarono domanda per percepire l'indennità di « accompagnamento »;

in data 11 febbraio 2000, la giovane Ragolini è stata convocata presso la Commissione medica periferica del ministero del tesoro di Massa Carrara, per essere sottoposta a visita, e il 22 febbraio 2000 ha ricevuto il verbale del giudizio espresso dalla Commissione medica che tra l'altro cita « ...la paziente mostra scarsa propensione al dialogo e scoppia in un pianto immotivato ». Diagnosi: « disfunzioni intellettive di grave entità in cerebropatico con epilessia in trattamento. (quoziente intellettuale 44) » e l'hanno riconosciuta « invalida con totale e permanente inabilità lavorativa (articoli 2 e 12 della legge n. 118 del 1971): 100 per cento. Tale ravvisamento tuttavia non le dà il diritto all'indennità di « accompagnamento », in quanto i medici non ritengono (e non segnalano) la necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge n. 18 del 1980 e legge n. 508 del 1988) -:

se i Ministri interrogati conoscano i fatti descritti;

se gli stessi non ritengano che ci sia una paradossale divergenza tra le gravi

patologie accertate nel verbale e riconosciute nei diversi certificati e la denegata « indennità di accompagnamento ».

(4-29075)

MANTOVANO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere - premesso che:

la sezione distaccata di Gallipoli del Tribunale di Lecce ha in organico un solo collaboratore di cancelleria e un solo operatore amministrativo, rispettivamente per la sezione civile e per quella penale. Mancano invece, oltre al magistrato sia per il civile che per il penale, essendo impiegati solo giudici onorari, anche ogni figura di funzionario di cancelleria e di assistente giudiziario -:

quali provvedimenti intenda adottare per conferire funzionalità alla sezione distaccata di Gallipoli del Tribunale di Lecce. (4-29076)

CENTO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.* — Per sapere - premesso che:

la ditta « Pgp Alluminio srl » ha chiesto di potersi insediare, con un impianto di pressofusione nell'area industriale (area Conib) di Villapaiera nel comune di Feltre (Biella);

l'impianto avrebbe una capacità produttiva di 40.000 tonnellate/anno di prodotto finito (lingotti in lega di alluminio);

detto impianto occuperebbe una superficie di circa 75000 metri quadrati, edificando un volume di circa 260.000 metri cubi;

il sito individuato per l'insediamento è confinante con l'area umida, riserva statale, d'interesse internazionale (convenzione di Ramsar del 1976) del « Vincheto di Cellarda » e l'insediamento della fonderia produrrebbe un elevato danno ambientale;

la ditta in questione ha chiesto di poter accedere ai fondi stanziati dalla legge sul Vajont (legge 4 novembre 1963 n. 1457

provvedimento a favore delle zone devastate dalla catastrofe del 9 novembre 1963) e sembra sia in via di concessione un finanziamento di circa quaranta miliardi -:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti, se questi corrispondano al vero così come riportati e in caso affermativo quali iniziative intendano adottare per evitare l'insediamento della ditta e quindi l'eventuale danno ambientale che ne potrebbe derivare;

se la legge 1457 sia tuttora in vigore e quali finanziamenti preveda e se corrisponda al vero la notizia che la ditta Pgp Alluminio srl sia stata ammessa a detti finanziamenti. (4-29077)

ASCIERTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che:

la manutenzione, il mantenimento ed i parametri di sicurezza negli alloggi demaniali sono a carico delle Direzioni genio che ne verificano e segnalano eventuali interventi per i quali l'Amministrazione ha il compito di stanziare fondi;

la 7ª Direzione genio di Firenze ha già da tempo rilevato l'urgenza di un intervento sulla palazzina demaniale sita in via Gramsci 550 a Sesto Fiorentino il cui impianto di riscaldamento a gasolio, con la cisterna consumata al punto da non renderne possibile la riparazione, ha provocato inquinamento ambientale;

la stessa centrale con l'impianto elettrico non a norma, il locale caldaia fuori ogni limite di sicurezza previsto, l'impianto interno dei caloriferi senza protezione isolante è oramai al punto da non rendere possibile interventi parziali;

la 7ª Direzione genio di Firenze già dal 1998 ha provveduto a studiare, progettare ed approntare un intervento atto ad adeguare la palazzina demaniale sia alle principali norme di sicurezza che alla tutela ambientale per le quali le altre strutture demaniali della zona sono state tutte metanizzate da tempo;

l'intervento pianificato per la risoluzione del problema prevede una spesa di circa 275 milioni;

la sezione Comando genio militare della regione militare centro ha avuto un'assegnazione di circa 950 milioni e ha ritenuto « non opportuno » intervenire per metanizzare una palazzina in cui vivono 14 famiglie di militari (ufficiali e sottufficiali) che stanno affrontando la stagione invernale con un serbatoio provvisorio esterno al locale caldaia fuori da ogni parametro di sicurezza e decenza -:

se intenda intervenire per risolvere il problema dei militari e delle loro famiglie che occupano la palazzina demaniale di via Gramsci 550 a Sesto Fiorentino;

quali criteri siano stati adottati nel decidere le priorità dei lavori da eseguire e l'elenco dei lavori decisi. (4-29078)

**RASI.** - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

si stanno diffondendo nelle abitazioni furti da parte di ladri in grado di riprodurre, con i più moderni strumenti elettronici, le chiavi più sofisticate;

i furti riguardano soprattutto oggetti di valore di piccola dimensione, ma di elevato valore intrinseco (oro, argento, gioielli, denaro, ecc.);

i cittadini che subiscono questi furti, sfiduciati per le difficoltà di individuazione dei responsabili, in molti casi non denunciano il furto e, soprattutto, non depositano l'elenco, presso i commissariati, degli oggetti sottratti;

in realtà, le forze dell'ordine sia attraverso indagini che a seguito di azioni presso i ricettatori, spesso recuperano gli oggetti rubati;

risulta che tali oggetti recuperati vengono esposti periodicamente al pubblico, presso le sedi delle Forze dell'ordine, senza che tuttavia ne siano informati i cittadini -:

perché non dia precise disposizioni a tutte le sedi competenti perché vengano adeguatamente pubblicizzati, anche tramite annunci sulla stampa e con affissioni, nonché con comunicazioni personali a tutti coloro che hanno presentato denunce di furto, i giorni e le sedi in cui vengono esposte le merci recuperate al fine di permettere ai cittadini di riconoscere e recuperare i beni loro sottratti;

dove, e da chi, siano custoditi e quale destino abbiano tutti gli oggetti di valore finora esposti e che non siano stati restituiti a legittimi proprietari. (4-29079)

**FIORI.** - *Al Ministro per le politiche agricole.* - Per sapere - premesso che:

il nostro settore agrumicoltore versa oramai da decenni in una grave crisi depressiva, soprattutto per l'inadeguata presenza dello Stato in un coordinato ed assistito sistema di trasporto dei prodotti dai centri di produzione, come noto intensamente concentrati nel nostro meridione, ed in particolare in Sicilia, a quelli di distribuzione più importanti dei lontani grandi mercati della Comunità europea;

la crisi di questo nostro settore, storicamente uno dei più apprezzati per quantità e qualità di prodotti anche e soprattutto in ambito internazionale, che in passato ha sempre rappresentato un capitolo fortemente attivo ed importante delle nostre esportazioni e quindi della nostra economia, ha prodotto, particolarmente in Sicilia, un notevole spopolamento e abbandono dei terreni di produzione esclusivi, con conseguente alterazione dei particolarissimi equilibri agrobiologici, nonché la crescita della disoccupazione settoriale ed ancora più gravemente la totale frantumazione della tipica ordinata ed organizzata società contadina sinergicamente vincolata alle attività di produzione e d'indotto;

il Trattato istitutivo della CEE come noto ammette la concessione di contributi economici anche quando servono:

a ristabilire l'equità di concorrenza dei mercati;

ad agevolare e sostenere lo sviluppo economico delle regioni con alta propensione produttiva -:

se non ritenga di cogliere la favorevole disponibilità di quei contributi economici CEE per far adeguare alle potenzialità di produzione e sviluppo del nostro settore agrumicolo, ed in particolare di quello meridionale, le strutture di trasporto e distribuzione su rotaia e su strada di questi nostri prodotti tipici ed esclusivi sui mercati di consumo e distribuzione della CEE. (4-29080)

PISAPIA. - *Ai Ministri della sanità e della giustizia.* - Per sapere - premesso che:

in data 25 febbraio 2000 la Commissione nazionale Aids (Cna) ha approvato, a maggioranza, il « Sistema di sorveglianza sanitaria delle infezioni da Hiv »;

se tale sistema di sorveglianza dovesse essere attivato non sarebbe più garantita la tutela della *privacy* nei confronti delle persone sieropositive, con conseguenti gravi rischi per la salute pubblica;

esiste un generale consenso attorno alla necessità di realizzare un sistema di sorveglianza sanitaria sull'infezione da Hiv non essendo più sufficiente quello relativo ai casi di Aids;

è prevalente un consenso internazionale sull'opportunità di individuare un equilibrio tra le necessità epidemiologiche ed il rispetto dei diritti delle persone sieropositive;

il modello di sorveglianza approvato dalla Cna, per la quantità di informazioni richieste, permette facilmente di individuare le persone sieropositive attraverso un semplice incrocio con i dati dell'anagrafe provinciale, prefigurando una pericolosa schedatura di massa: da simulazioni effettuate da noti istituti di ricerca emerge come dai dati disponibili (prima lettera del

nome, prima lettera del cognome, sesso, data di nascita, provincia di residenza) si possa facilmente risalire al nominativo corrispondente a ciascun codice;

per controllare l'andamento dell'epidemia da Hiv non è necessario disporre di liste nominative come insegna il modello di sorveglianza in vigore nel Regno Unito e in altri Paesi dell'Unione europea;

è nota la fragilità del sistema informatico degli uffici delle venti regioni italiane soprattutto se paragonato ai sofisticati sistemi di protezione dei dati utilizzati negli Stati Uniti e ciò nonostante facilmente scavalcato dagli *hackers*;

la paura di poter essere identificati costituisce il motivo prevalente che già oggi allontana molti cittadini dagli ambulatori dove si eseguono i test: una scheda di segnalazione come quella predisposta dal Cna amplificherebbe ulteriormente tale situazione con grave danno sia per la salute individuale sia per quella collettiva;

non va dimenticato che ancora oggi i casi di discriminazione verso le persone sieropositive sono molteplici in svariati campi sociali, e prevalentemente nel mondo del lavoro e della scuola;

il risultato di una tale schedatura sarebbe in evidente contrasto con uno degli obiettivi principali della recente campagna ministeriale finalizzata ad incentivare l'accesso ai test;

la Cna non ha tenuto in alcuna considerazione né il parere del Garante della *privacy* né l'intervento del rappresentante dell'ufficio legale dello stesso ministero della sanità che raccomandava alla Cna di scegliere le modalità maggiormente rispettose della *privacy*;

il Garante per la protezione dei dati personali, nella nota del 9 novembre 1999 in risposta alla richiesta di parere avanzata dalla Lega italiana per la lotta all'Aids di Trento, riferisce testualmente: « Al riguardo, come già precisato in altre occasioni, si deve osservare che la normativa in materia di protezione dei dati personali,

non ha abrogato le disposizioni contenute nella legge n. 135 del 1990 e ne ha piuttosto confermato la vigenza, in quanto contenente disciplina maggiormente garantista... Pertanto, benché non espressamente richiamate nel testo del decreto legislativo n. 282 del 1999, restano ferme le disposizioni della legge n. 135 del 1990, le quali prevedono, da un lato, che « nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da Hiv, salvo che per motivi di necessità clinica e nel proprio interesse » e dall'altro che « la rilevazione statistica delle infezioni Hiv deve essere comunque effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona » -:

se non ritengano di potere intervenire per evitare che il sistema di sorveglianza sanitaria delle infezioni da Hiv approntato dalla Cna diventi operativo, al fine di evitare l'identificazione delle persone sieropositive e le gravi conseguenze, per le medesime e per la salute pubblica, che deriverebbero da tale identificazione.

(4-29081)

LUCCHESI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere - premesso che:

la luce elettrica ha subito costanti aumenti, in quanto l'Enel (di proprietà del tesoro) doveva effettuare investimenti speculativi e quindi aveva bisogno di quattrini;

il gas ha registrato una vera impennata nel prezzo, malgrado l'Eni sia del tesoro;

il prezzo della benzina è aumentato in modo cruento, arricchendo i petrolieri (una volta disprezzati dalle forze di sinistra) e l'Eni;

non si è neanche voluto diminuire l'imposta scandalosa di lire 1360 che grava su ogni litro di benzina, offrendo solo il triste spettacolo di una diminuzione di imposta di qualche liretta;

questa linea di condotta del Governo ha determinato una crisi nelle famiglie, che hanno visto dimezzato il potere di acquisto dei loro redditi -:

se sia consapevole dello sconforto delle famiglie italiane che non riescono più a fare fronte alle spese essenziali;

se il Governo sia consapevole di avere attuato una politica economica che avvantaggia ed arricchisce gli speculatori e getta nella miseria e nello sconforto le oneste e laboriose famiglie italiane. (4-29082)

MENIA. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

nella riunione del World economic forum (WEF) del 30 gennaio-1° febbraio 2000 a Davos (Svizzera) nell'ambito del settore « Scienza e politica » i rappresentanti delle maggiori accademie scientifiche nazionali dei paesi partecipanti al Forum hanno assunto l'impegno di istituire una struttura interaccademica per fornire al mondo politico istituzionale tempestive informazioni e motivati pareri di merito in ordine ai più importanti temi multisettoriali del 21° secolo che il Forum ha posto all'attenzione internazionale;

il professor Mohamed Hassan, quale rappresentante dell'Accademia dell'Africa (AAS) e delle Scienze del Terzo Mondo (TWAS) presente alla riunione, ha avanzato la candidatura di Trieste a sede del Segretariato del costituendo Council, per la quale concorrono anche Amsterdam e Zurigo -:

quali passi abbia già intrapreso e quali altri voglia intraprendere il Governo italiano per supportare la candidatura di Trieste a sede di un'iniziativa internazionale di evidente importanza che si propone di creare un riferimento scientifico consultivo per il mondo politico istituzionale, in vista della riunione del 14 maggio 2000 a Tokio nel corso della quale saranno scelte la struttura organizzativa e la sede del segretariato. (4-29083)

LECCESE. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

a Brindisi sorge il complesso di villa Paganelli costituito da un edificio risalente agli inizi del novecento, contenente affreschi di particolare pregio e bellezza, e da un giardino con oltre 70 specie rare di palme e di piante subtropicali e mediterranee la cui importanza è avvalorata da due botanici delle università di Lecce e di Bari;

la Legambiente di Brindisi e il proprietario di parte del complesso, il signor Ildebrando Paganelli, hanno proposto al ministero interrogato la necessità di porre un vincolo su tale complesso;

la soprintendenza ai beni culturali, con nota n. 25603 dell'8 novembre 1999, si è espressa positivamente all'ipotesi di vincolo ed ha invitato il comune di Brindisi a « tener conto dell'opportunità di salvaguardare l'immobile »;

il 18 dicembre 1999 la società edile proprietaria dell'altra metà della villa e della relativa porzione di giardino di villa Paganelli, pur essendo priva della concessione edilizia necessaria (la pratica che prevede la costruzione di un immobile è ancora *in itinere*), ha distrutto palme secolari ed altre piante presenti nel complesso;

la soprintendenza ai beni culturali, con notevole ritardo, ha stilato due note il 7 gennaio 2000 e il 1° febbraio 2000 indirizzate alla prefettura e anche al comune di Brindisi, in cui ha continuato a ribadire la necessità di adottare un provvedimento volto alla salvaguardia dell'area e a scongiurare lo sradicamento delle essenze arboree ivi allocate;

risulta all'interrogante che a seguito di tutti questi ritardi burocratici la procura della Repubblica di Brindisi ha finalmente posto l'area sotto sequestro cautelativo —:

se non ritenga di adottare urgentemente il provvedimento di vincolo sull'intero complesso di villa Paganelli. (4-29084)

TOSOLINI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro dell'ambiente, di concerto con quello per i beni e le attività culturali, in data 25 novembre 1999 ha emanato un decreto con il quale viene certificata l'incompatibilità ambientale di Malpensa 2000;

il Ministro, a più riprese, ha affermato che al contenimento dell'inquinamento acustico avrebbe dedicato la massima attenzione;

tra le sorgenti sonore che contribuiscono ad elevare l'impatto acustico di Malpensa 2000 vi sono le *prove motore* cui sono sottoposti gli aerei prima del decollo per verificare la piena efficienza del mezzo;

a Malpensa le prove motore vengono effettuate in piazzole all'aperto prive di adeguati pannelli fonoassorbenti;

all'interno del perimetro aeroportuale dell'aeroporto Leonardo da Vinci a Roma e già operativa una piazzola insonorizzata per *prove motore*, mentre a Napoli Capodichino recentemente si è deciso di realizzare due piazzole similari;

la tecnologia innovativa con la quale vengono realizzate ed i test effettuati su queste piazzole insonorizzate hanno dato esiti estremamente favorevoli per l'abbattimento dell'inquinamento acustico aeroportuale;

se non ritengano, nella concertata pianificazione interministeriale di interventi di bonifica e mitigazione acustica per Malpensa 2000 di investire la SEA affinché attivi i meccanismi atti a realizzare, in tempi rapidi, almeno due piazzole di *prova motore* insonorizzate all'interno del sedime aeroportuale sul modello dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. (4-29085)

ORTOLANO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'Ufficio Controllo Merci della Divisione Cargo FS svolge attività di primaria importanza all'interno delle Ferrovie dello Stato (bilancio, controllo di gestione, contabilità con clienti FS e reti estere) per tutto il settore merci, relativamente al traffico sia interno che internazionale;

la sede del citato Ufficio, di proprietà FS, è situata da almeno 42 anni (sin dalla costruzione del palazzo che la ospita) in corso Peschiera, n. 83 Torino, cioè in una zona semicentrale ma di elevato pregio commerciale, in via di ulteriore rivalutazione e sviluppo a causa dei lavori del passante ferroviario di Torino;

circolano, da qualche tempo, notizie sempre più fondate in merito alla volontà della dirigenza FS di considerare favorevolmente l'ipotesi di un trasloco del Controllo Merci dall'attuale sede in altra di proprietà privata, sita in località periferica e decentrata di Torino; ciò in seguito ad una presunta richiesta di canone d'affitto, da parte di «Metropolis S.p.A.» (società del Gruppo FS che, nell'attuale organizzazione, gestisce il patrimonio immobiliare FS), ritenuta eccessiva;

si interroga il Ministro competente per chiedere:

se sono vere le notizie in base alle quali l'Ufficio Controllo Merci sarebbe trasferito in altra sede;

perché in un momento di crisi e ristrutturazione delle FS, devono essere trasferite cospicue risorse economiche ad un privato anziché ad una società dello stesso Gruppo FS (Metropolis SpA), con la quale sarebbe comunque possibile trovare un accordo ragionevole;

quali sarebbero i costi complessivi dell'eventuale trasloco e dell'economicità dell'operazione nel suo complesso considerando che il vantaggio iniziale (minori costi d'affitto corrisposti al privato) potrebbe essere vanificato da successivi rin-

novi contrattuali e dall'aumento delle pretese da parte della proprietà, che renderebbero di fatto diseconomico e quindi ingiustificato il trasferimento dell'Ufficio;

se non si ritiene in ogni caso inopportuno ed incomprensibile lo spostamento dell'Ufficio, nel quale operano altre realtà lavorative come la Società T.S.F. e l'Ufficio Merci (oltre 160 persone), che oltre a causare notevoli disagi ai lavoratori provocherebbe non pochi problemi di tipo organizzativo e logistico;

se non è opportuno intervenire presso la Dirigenza FS affinché la stessa avvii un costruttivo confronto con la Società Metropolis al fine di ridiscutere il canone d'affitto pagato dal Controllo Merci e dagli altri Uffici presenti nella struttura —:

quali siano i criteri e le regole di gestione del patrimonio immobiliare FS da parte di Metropolis con riferimento agli edifici ospitanti uffici e sedi di impianti FS;

quali siano le reali ragioni dell'operazione;

infine, si chiede se non siano da considerare attentamente e quali siano le ragioni dell'operazione, in riferimento ad eventuali interessi ed «appetiti» sull'immobile da parte di altri Gruppi (privati e non) presenti nella zona, visto il suo rilevante valore commerciale. (4-29086)

BONATO, VALPIANA e VENDOLA. — *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a Vicenza, un albergo denominato Hotel De Ville è da alcuni anni al centro di diverse inchieste giudiziarie e amministrative, tra cui un processo penale tuttora in corso;

nel 1996, a seguito dei lavori di scavo nell'adiacente cantiere, 12 famiglie dovettero abbandonare le proprie case per pericolo di crollo; lo stesso anno, come risulta da notizie di stampa (cfr., da ultimo, il *Giornale di Vicenza* del 26 febbraio

2000), venne aperta un'inchiesta giudiziaria da parte del pubblico ministero Antonino De Silvestri per i reati di disastro colposo e per abuso d'atti di ufficio che portarono a giudizio alcuni privati costruttori ed ex funzionari del comune di Vicenza;

nonostante le violazioni alle norme urbanistiche solo in parte rilevate dal perito del pubblico ministero, il costruttore poté portare a termine, del tutto indisturbato, la costruzione dell'albergo, non essendo stata predisposta alcuna sospensione dei lavori e alcun sequestro preventivo dell'immobile;

nel 1997 il pubblico ministero Giorgio Falcone, come risulta dal « *Giornale di Vicenza* del 14 novembre 1999 », a seguito di segnalazioni circa l'esistenza di gravi irregolarità amministrative, aprì un'indagine penale per i reati di falso in bilancio a carico della ditta proprietaria dell'albergo;

la società, nonostante le perdite registrate nel 1996 avessero azzerato il capitale sociale, continuava ad operare in violazione dell'articolo 2449 del codice civile; a tutt'oggi la società, pur dichiarando un inesistente capitale sociale di un miliardo, risulta pienamente operativa, mentre le indagini - a distanza di tre anni - sono tuttora in corso;

nel 1998, a seguito di ulteriori denunce e come risulta da notizie di stampa (il *Giornale di Vicenza* del 14 novembre 1999), che rilevavano come il perito della procura, l'architetto Oscar Lovison, avesse omesso di individuare gravi violazioni alle norme urbanistiche, consentendo di fatto la continuazione di lavori irregolari (si veda il *Gazzettino* del 1° dicembre 1999), venne aperta una nuova indagine penale da parte del procuratore capo dottor Antonio Fojadelli, che portò al sequestro preventivo dell'albergo (febbraio 1999) e all'iscrizione nel registro degli indagati di 12 persone tra privati, ex amministratori e funzionari pubblici, alcuni dei quali tuttora in servizio nel comune di Vicenza;

nella richiesta di sequestro, come si può leggere dagli atti, il procuratore rilevava che le opere edilizie hanno provocato un vero e proprio snaturamento urbanistico con danno grave alla città e che l'immobile doveva considerarsi profitto e provento del reato urbanistico e dei reati di abuso in atti di ufficio, falso e bancarotta per distrazione;

come risulta dal *Giornale di Vicenza* del 14 novembre 1999, a seguito di ricorso al giudice del riesame la ditta proprietaria dell'albergo ottenne però il dissequestro dell'immobile. Contro la decisione del giudice vicentino il procuratore Antonio Fojadelli ricorse in Cassazione la quale, a distanza di oltre un anno, non ha ancora provveduto ad emettere la sentenza;

nel frattempo venne predisposta dalla procura della Repubblica di Vicenza una nuova e più approfondita perizia (depositata nell'estate del 1999) che confermò le gravi violazioni alle leggi urbanistiche, una falsa rappresentazione dei luoghi fornita dal progettista, l'illegittimità della delibera di deroga, il mancato pagamento degli oneri concessori e il mancato rispetto delle norme in materia di barriere architettoniche e di prevenzione degli incendi;

molte di queste violazioni, non rilevate durante la prima indagine, non figurano tra i capi di imputazione del processo in corso, mentre, come risulta dal *Giornale di Vicenza* del 22 ottobre 1999, sul mancato pagamento degli oneri concessori è stata aperta un'indagine anche da parte della Corte dei conti;

nel novembre del 1998 l'Amministrazione provinciale di Vicenza, a conclusione del procedimento amministrativo per l'annullamento delle concessioni, notificò ai progettisti e ai proprietari dell'albergo, nonché al sindaco di Vicenza, numerose violazioni alle leggi urbanistiche tra cui il superamento dell'indice di edificabilità massimo previsto dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, il mancato rispetto delle distanze, la decadenza della concessione a termine di legge e, trattandosi di concessione in deroga, la mancanza del nulla osta provinciale;

nel febbraio del 1999 la commissione urbanistica provinciale di Vicenza, valutate le contro deduzioni prodotte dall'Amministrazione comunale di Vicenza e dai privati, espresse parere favorevole all'annullamento delle concessioni edilizie;

nel maggio del 1999 il consiglio provinciale di Vicenza, sulla scorta di un parere legale richiesto dal presidente, dichiarò che le concessioni edilizie erano prive di efficacia a causa della mancata produzione degli assenti dei confinanti, che la delibera di deroga votata dal consiglio comunale poneva come condizione essenziale al rilascio della concessione stessa. In assenza di efficacia della concessione, sottoposta a condizione sospensiva non avveratasi, le opere edilizie dovevano pertanto ritenersi abusive;

il consiglio provinciale (maggio 1999) inviò tale deliberazione al sindaco di Vicenza perché l'amministrazione comunale adottasse i provvedimenti repressivi previsti dalla legge. Non si ritenne necessario annullare la concessione edilizia che, per quanto inefficace, rappresentava comunque un atto amministrativo illegittimo e quindi annullabile: in questo modo stanno per scadere i termini massimi previsti dalla legge per l'annullamento delle concessioni;

stante l'inerzia del comune di Vicenza, i cui dirigenti sotto indagine penale continuano ad asserire la perfetta legittimità delle concessioni, i confinanti chiesero più volte all'amministrazione provinciale di intervenire in virtù dei poteri sostitutivi di sua competenza. La provincia a tutt'oggi, pur avendo rilevato l'esistenza di abuso edilizio, ha omesso di adottare i provvedimenti previsti dalla legge e risulta all'interrogante che un dirigente sarebbe stato denunciato alla procura della Repubblica per omissione di atti d'ufficio. Lo stesso procuratore in una intervista rilasciata al *Giornale di Vicenza* del 14 novembre 1999, in relazione al caso dell'albergo vicentino, stigmatizzava il comportamento inerte delle amministrazioni locali. Anche la regione non si è attivata in alcun modo;

a seguito di esposti inviati da un privato cittadino, il direttore generale del ministero dei lavori pubblici dottor Fontana, con nota indirizzata al procuratore e al prefetto di Vicenza, nel riaffermare, in materia di poteri sostitutivi, la competenza della provincia e del presidente della regione, ricordava agli enti in indirizzo la possibilità di avvalersi del provvedimento di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 39 lettera a) comma 1, legge n. 142 del 1990;

la costruzione dell'albergo è il caso più eclatante di una situazione in materia urbanistico-edilizia nella città di Vicenza che lo stesso Procuratore capo ha, in un'intervista rilasciata al *Giornale di Vicenza* del 14 novembre 1999, pubblicamente definito « disastrosa » e che pone un serio problema di ripristino del principio di legalità;

nonostante tutto ciò, l'albergo - a dispetto delle numerose e gravi violazioni riscontrate e le indagini penali e amministrative in corso - è tuttora in attività, così come la ditta proprietaria - nonostante le sopracitate irregolarità amministrative - continua ad operare;

l'ennesimo esposto al tribunale di Vicenza è stato depositato il giorno 28 gennaio 2000 dagli avvocati Sorrentino-Bertacche, secondo cui una parte delle fonoregistrazioni riguardanti l'udienza del giorno 21 giugno 1999 sarebbe stata manomessa, per cui nelle trascrizioni degli atti mancherebbero alcune frasi (udite da tre avvocati e riportate dal cronista de *Il Giornale di Vicenza* del giorno dopo e del 17 febbraio 2000) estremamente importanti ai fini della vicenda giudiziaria -:

se siano a conoscenza dei fatti;

se ritengano possibile che un costruttore sottoposto ad indagine penale abbia potuto completare le opere urbanistiche progettate in palese violazione di legge ottenendo alla fine l'agibilità;

se non ritengano opportuno avviare immediatamente accertamenti ispettivi sulla magistratura vicentina, in particolare in ordine ai mancati provvedimenti di se-

questo preventivo che avrebbero dovuto bloccare i lavori edilizi abusivi ed evitare i gravi danni arrecati all'equilibrio urbanistico e del territorio; circa i mancati provvedimenti atti a sospendere una illegittima circolare dell'ufficio tecnico, fonte di continui illeciti penali;

se intendano intervenire, per quanto di propria competenza, presso comune e provincia di Vicenza e regione Veneto per far loro adottare immediatamente i provvedimenti previsti per legge in materia di abusivismo edilizio e far rispettare le leggi;

se non ritengano esistere le condizioni per lo scioglimento del consiglio comunale di Vicenza. (4-29087)

**VOLONTÈ, TASSONE e TERESIO DELFINO.** - *Al Ministro dell'ambiente.* - Per sapere - premesso che:

nel comune di Ussita è stato realizzato un campeggio dalla società « Camping Estate-Inverno »;

risulta che l'intero campeggio è stato realizzato in zona non specificatamente destinata a campeggio dal programma di fabbricazione in vigore prima della realizzazione del medesimo campeggio e che la zona è vincolata paesaggisticamente ai sensi della legge 20 giugno 1939, n. 1497 in quanto di « eccezionale valore » e zona verde di rispetto panoramico e ambientale per quanto riguarda l'urbanistica locale del Piano di fabbricazione;

se per la realizzazione siano state rilasciate le regolari concessioni e autorizzazioni ai sensi della legge n. 1497 del 1939, legge n. 431 del 1985 e n. 47 del 1985 -;

se le aree interessate appartengano alla proprietà del comune di Ussita;

se i *bungalows* realizzati abbiano avuto il certificato di agibilità e di abitabilità;

se vi siano procedimenti giudiziari e quale sia lo stato degli stessi nei confronti degli amministratori locali, dei componenti

della commissione edilizia comunale, dei progettisti, dei direttori dei lavori e committenti presso i competenti uffici giudiziari di Camerino;

se gli amministratori locali competenti abbiano assunto competenza ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge n. 47 del 1985;

quali iniziative - ove ne ricorrano le condizioni - intenda assumere, anche nel Parco dei Sibillini, in linea con analoghe iniziative promosse sulla costiera amalfitana, nel parco di Veio, nella Valle dei Templi, nella lotta all'abusivismo in coerenza con le più recenti disposizioni previste dalla legge n. 426 del 1998, all'articolo 2, comma 1, in materia di interventi in campo ambientale. (4-29088)

**MATACENA.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

nel luglio 1998 la signora Maria Giuseppina Cordopatri, nata a Pizzo Calabro (Reggio Calabria) il 22 agosto 1944 e residente a Milano in via Carlo Botta n. 43, ha inviato un fax di segnalazione a varie Istituzioni preposte al controllo dell'attività del Servizio centrale di protezione, diretto da Francesco Cirillo, segnalando un grave episodio avvenuto in un processo di camorra, evidenziato dalla stampa: la sparizione di un pentito fondamentale all'iter processuale - tale Cozzolino -, poi, risultato, a seguito di indagine giornalistica, residente in Kenya, ove svolgeva attività imprenditoriale tale da impedirgli la presentazione presso le aule processuali;

la citazione, per l'udienza del 27 gennaio 2000, della signora Cordopatri quale teste per l'accusa (dottor Roberto Pennisi) al processo cosiddetto Gioia Tauro, che si svolge presso il Tribunale Penale di Palmi, non le fu notificata;

il Pubblico ministero ricitò la Cordopatri per l'udienza successiva (3 febbraio 2000);

nonostante questa seconda citazione vi fu regolare notificazione presso lo studio dell'avvocato professor Carlo Taormina, legale della signora Cordopatri, il Servizio centrale di protezione mise in atto « provocazioni » per impedire alla Cordopatri di raggiungere la sede del processo, costringendola, pertanto, ad inviare immediatamente un telegramma al Presidente del Tribunale, per rappresentare gli intralci che le venivano posti;

la settimana successiva e, precisamente il giorno 10 del mese di febbraio 2000, la Cordopatri, trovandosi in Calabria, si recò all'udienza nell'aula bunker del tribunale di Palmi;

la Cordopatri chiese, ed ottenne, di essere ricevuta dal Presidente, il quale la ascoltò in Camera di Consiglio insieme con l'intera Corte, in una breve interruzione dell'udienza;

in quella sede, la signora Cordopatri apprendeva che il Servizio centrale di protezione, interpellato sulle ragioni della duplice non comparizione della teste in aula, nella relazione scritta alla richiesta di spiegazioni, rispose che, nella prima occasione, la Cordopatri si trovava impegnata in altro processo (e ciò, secondo quanto dichiarato dalla Cordopatri, non corrisponde assolutamente al vero) e relativamente alla seconda convocazione, la Cordopatri si sarebbe rifiutata di comparire (ed anche tale dichiarazione, secondo quanto affermato dalla Cordopatri, non corrisponde a verità);

a fronte di tali dichiarazioni del Servizio Centrale di Protezione, al Presidente non rimaneva che disporre l'accompagnamento coatto della teste, grave conseguenza questa, che non si verificò soltanto per aver, la pubblica accusa, rinunciato alla testimonianza della Cordopatri anche in ragione del fatto che, essendo il processo alle battute finali ed essendoci molti detenuti, si correva il rischio della scadenza dei termini di custodia cautelare;

il Presidente, tuttavia, convinto della necessità di ascoltare la Cordopatri ed

accertata la disponibilità della stessa a collaborare dimostrata dall'essersi ella stessa attivata per chiarire i « misteri » delle sue due mancate comparizioni, di concerto con il P.M., suggeriva alla signora Cordopatri di inoltrare una richiesta ufficiale per essere ascoltata dalla Corte stessa;

di quanto sin qui esposto, la signora Cordopatri il 19 febbraio 2000, ha sporto regolare denuncia presso gli uffici della stazione dei Carabinieri di Roma San Lorenzo in Lucina;

secondo quanto affermato dalla signora Cordopatri gli episodi si inquadrano nelle accuse, già in precedenza, formulate dalla signora Cordopatri (e riportate nel *Giornale* del 20 febbraio 2000) nei confronti del Servizio centrale di protezione e del suo direttore, Francesco Cirillo - il quale peraltro, dal 12 febbraio 2000, non è più tale - di associazione mafiosa;

l'interrogante chiede di conoscere:

se si ritenga opportuno procedere ad un'indagine per verificare le anomale interferenze da parte del Servizio centrale di protezione, evidenziate e denunciate dalla signora Cordopatri;

quali provvedimenti si intendano adottare per evitare fenomeni di depistaggio, attuati dal Servizio centrale di protezione che, a tutt'oggi, « modula » la presenza nelle aule dei Tribunali importanti collaboratori. (4-29089)

BALLAMAN. - *Al Ministro della giustizia.* - Per sapere - premesso che:

allo scrivente risulta che nel luglio del 1999 sono stati presentati al TAR dell'Emilia Romagna, Bologna, n. 4 ricorsi, avverso i risultati delle elezioni amministrative al Comune di Modena, dal dottor Michele Gandolfi, candidato sindaco per la lista Sos Italia, dal dottor Gaetano Galli, candidato sindaco per i Verdi, dal professor Gianni

Ricci, per la lista Modena a Colori, dall'avvocato Carlo Berti, candidato sindaco per la Lega Nord;

i motivi a sostegno dei ricorsi sono una lunga lista di vizi formali e sostanziali contenuti, nero su bianco, nei verbali di tutte le sezioni ad eccezione di una;

alcune delle 31 irregolarità riscontrate nei verbali delle sezioni sono di seguito elencate:

spesso il plico contenente le schede è privo di qualsiasi firma;

in otto sezioni non sono state elencate le schede nulle e quelle bianche;

in 20 sezioni i voti assegnati ai candidati sindaci non sono riportati correttamente;

in tutti i seggi o non è indicato a chi è stato consegnato il plico con le schede, o trattasi di persona estranea al seggio, o di persona assolutamente sconosciuta, o indicata genericamente come « inviato dal Sindaco uscente »;

in molti seggi non sono correttamente segnate le schede bollate e quelle rese, tanto che in alcuni seggi hanno votato più persone di quanto non fossero le schede bollate, e viceversa;

il riepilogo finale dei voti in moltissime sezioni è errato o addirittura non compilato, tanto che il lavoro di riepilogo e quindi di contabilità dei voti è stato fatto soltanto in sede di controllo da parte della Commissione;

in 26 sezioni i voti di lista più i voti al solo candidato sindaco non corrispondono;

in tre sezioni mancano i risultati dello scrutinio della votazione per il sindaco;

nella sezione 93 ha votato una persona non iscritta;

dall'esame della documentazione è apparsa evidente la violazione:

degli articoli 38 e 39 decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570;

degli articoli 66 e 70 decreto del Presidente della Repubblica 570/60, in proposito si richiama quanto affermato dal Cons. di Stato sez. V del 2 settembre 1993 n. 857: « la mancata sottoscrizione del verbale di una sezione anche di un solo foglio determina la nullità delle relative operazioni elettorali »;

degli articoli 66 e 67 decreto del Presidente della Repubblica 570/60 che sanciscono la nullità delle operazioni compiute dall'Ufficio Centrale (nel caso *de quo* l'Ufficio Centrale ha modificato i contenuti di ben 19 sezioni);

di legge nella specie di cui agli articoli 44, 45, 54 e 68 decreto del Presidente della Repubblica sopra citato;

in alcune sezioni i voti accreditati alla lista sono superiori a quelli accreditati al sindaco espresso dalla lista stessa; l'Ufficio Centrale non ha né rilevato né sanato tali vizi;

infine il candidato sindaco della Lega Nord non è stato eletto consigliere comunale per la mancanza di 27 voti alla lista -:

quali iniziative intenda adottare codesto Ministero al fine di poter conoscere l'esito dei ricorsi e le ragioni per cui, a distanza di diversi mesi, sono ancora pendenti presso il TAR. (4-29090)

ANEDDA, NERI, COLA, TRANTINO, SIMEONE e ARMAROLI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il ministero della giustizia ha previsto una spesa di novantasei miliardi per i collaboratori personali del Ministro -:

quali siano i collaboratori, quali gli emolumenti per ogni singolo collaboratore e quali siano gli incarichi ed i compiti affidati. (4-29091)

BOCCIA. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica* — Per sapere — premesso che:

i dipendenti degli ex Enti mutualistici erano iscritti obbligatoriamente all'Inps; in più avevano un Fondo integrativo alimentato con contributi anche a loro carico;

per effetto della riforma sanitaria ed il conseguente trasferimento alle Usl, essi sono stati iscritti alla Cpdl, salvo quelli che avessero esercitato, entro 6 mesi dalla data di inserimento nei ruoli regionali del Servizio sanitario, il diritto di opzione per mantenere l'iscrizione all'Inps (articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 761/79). Tale termine, per i dipendenti residenti nella regione Basilicata, scadeva l'8 aprile 1983;

circa 110 dipendenti della provincia di Potenza non hanno esercitato il diritto di opzione e, dunque, sono stati iscritti alla Cpdl (ora Inpdap) ma hanno perso il Fondo integrativo;

tali dipendenti hanno chiesto la restituzione dei contributi versati al Fondo;

sul punto, in tutta l'Italia, si è acceso un contenzioso giudiziario conclusosi sempre con sentenze favorevoli ai ricorrenti;

al fine di porre fine al contenzioso il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria (Sentenza n. 9 del 31 marzo 1992) ha definitivamente chiarito che vanno restituiti i contributi e vanno corrisposti interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di scadenza per l'esercizio di opzione di cui al citato articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 761/79 (per noi tale data è, come detto, l'8 aprile 1983);

ad avviso dell'interrogante, è, di conseguenza, evidente che il Tar, adito dai predetti dipendenti, si pronunzierà in senso favorevole ai ricorrenti;

finalmente l'Inpdap e il ministero del tesoro, con riferimento alle decisioni del Consiglio di Stato, decidono di porre fine alle vertenze giudiziarie definendo la questione in sede amministrativa (circolare Inpdap n. 19 del 22 marzo 1999), ade-

rendo così ad una «raccomandazione» contenuta in una norma finanziaria che — in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato del Consiglio di Stato — fa carico alle amministrazioni di evitare ulteriori aggravii di spesa (Il Consiglio di Stato nel 1995 ha emesso altre tre sentenze favorevoli);

l'Inpdap, con la citata circolare ritiene che gli interessi e la rivalutazione debbano essere corrisposti a decorrere dal 91/mo giorno successivo all'entrata in vigore della legge n. 482 del 27 ottobre 1988;

la legge n. 482 del 1988 non ha alcuna attinenza alla questione in esame;

con apposita istanza, gli interessati hanno aderito alla richiesta di definizione della vertenza giudiziaria in sede amministrativa ma a condizione che gli interessi e la rivalutazione decorrano dalla data di scadenza della opzione fissata dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 761/79 — (cioè l'8 aprile 1983) — come peraltro stabilisce il Consiglio di Stato;

sulla questione l'Inpdap e il ministero del tesoro (esattamente l'Iged — Ispettorato ufficio liquidazioni Enti disciolti) — non forniscono le dovute informazioni ai sensi della legge n. 241 del 1990;

occorre evitare che la mancata definizione della questione determini nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica per l'accumularsi di altri interessi da corrispondere, in fine, agli interessati;

condivisa l'opportunità di definire la controversia in sede amministrativa nel più breve tempo possibile —:

quando e come intenda risolvere la questione, anche con opportuni indirizzi all'Inpdap. (4-29092)

LUCCHESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

i datori di lavoro sono obbligati all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965 e investiti da un ulteriore obbligo di natura formale, dettato dal decreto legislativo n. 38 del 2000, consistente nella comunicazione istantanea dei dati dei lavoratori dipendenti assunti o licenziati;

detti dati sono già forniti all'atto della assunzione alle sezioni circoscrizionali per l'impiego e sono indicati nei mod. 770 quadri A e B;

la mancata, ripetitiva comunicazione, prevede una sanzione amministrativa di centomila lire per ogni dipendente -;

se non intenda intervenire per quanto di propria competenza anche attraverso iniziative di carattere normativo al fine di eliminare il ripetitivo obbligo, che si concretizza in un aggravio di tempo insignificante dal momento che questi inutili duplicati e formalismi non sono certo di stimolo alle imprese ad assumere nuovo personale, con danno notevole per l'occupazione dei giovani. (4-29093)

**RIVOLTA.** - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

l'invio speciale ONU per i diritti umani per la ex Jugoslavia, il ceco Jiri Dienstbier ha dichiarato in una conferenza stampa tenutasi a Belgrado in data 20 marzo 2000: « il Kosovo è diventato un paradiso per le mafie, uno spazio franco per tutte le attività criminali e per la mafia internazionale »;

all'inaugurazione dell'anno giudiziario, in tutte le principali città italiane, la maggior parte dei relatori ha sottolineato come tra le attività criminose commesse in Italia le persone di etnia albanese siano di gran lunga i protagonisti più numerosi e feroci;

la « via balcanica » che passa attraverso Albania, Kosovo e Montenegro rifornisce l'80 per cento del mercato europeo illegale di eroina;

già più di cinquecentomila tra albanesi e kosovari vivono oggi in Europa occidentale;

già nel 1997 secondo l'Interpol, nonostante gli etnici albanesi rappresentassero solo l'0,1 per cento della popolazione dell'Europa occidentale, costituivano di contro il 14 per cento degli arrestati per traffico di eroina;

mentre la quantità media di eroina confiscata ad ogni arrestato per traffico illecito era di due grammi la quantità confiscata ad albanesi, per lo stesso crimine, sempre secondo l'Interpol è di 120 grammi, significando così la peculiarità degli albanesi nel traffico di stupefacenti;

l'americana Drug Enforcement Agency dichiarava nel 1998 che le organizzazioni di etnia albanese erano seconde solo alle bande turche come maggiori trafficanti di droga sulla « via balcanica »;

per motivi storico-culturali le società di etnia albanese sono tuttora organizzate prevalentemente in forma di clan, con ciò che questo significa per le regole di appartenenza, solidarietà, obbedienza;

secondo l'Interpol molti cittadini di etnia albanese, kosovari ed albanesi hanno ottenuto il permesso di soggiorno in Europa enfatizzando la loro qualità, vera o presunta, di rifugiati e ciò ha dato loro, sempre secondo l'Interpol, un vantaggio specifico sia nei confronti dei malavitosi turchi ed italiani sia nei confronti delle stesse forze dell'ordine preposte a combattere la criminalità;

nello spirito di una minima prudenza, senza alcuna volontà di criminalizzazione generica di un popolo, se il Governo intenda, nel momento della ripartizione delle quote di immigrazione per gli extra comunitari tener conto che un maggior numero di persone di etnia albanese ammesse in Italia rappresenterebbe, non fosse altro che per pura derivazione statistica, una maggiore probabilità di aumentare e rinforzare le organizzazioni criminali che agiscono in Europa -;

se, di conseguenza, il Governo intenda ridurre immediatamente il numero di permessi di soggiorno rilasciabili a cittadini di etnia albanese all'interno delle quote annuali totali di immigrazione per cittadini extra comunitari;

se, in rafforzamento o in alternativa, intenda prendere misure, e quali, per sincerarsi che tra gli albanesi ammessi a risiedere in Italia non ci siano protagonisti, conniventi o complici di attività criminose.  
(4-29094)

**MATRANGA.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

la legge 288 del 28 luglio 1999 è stato il primo segnale tangibile del Governo ad intraprendere un'azione di lotta alla criminalità;

lo scopo del provvedimento era quello di restituire al controllo del territorio 5.000 poliziotti che si trovavano, e si trovano ancora, a svolgere compiti amministrativi, sostituendoli con l'assunzione di 5.000 impiegati civili;

la legge ha previsto che per velocizzare l'operazione non verranno indetti nuovi concorsi, ma saranno assunti gli idonei di precedenti graduatorie;

sono trascorsi otto mesi dall'approvazione della legge, ma ancora essa non è stata applicata -:

quali siano i motivi che non consentono di far tornare alla lotta alla criminalità i 5.000 poliziotti che ora combattono solo « scartoffie »;

quali provvedimenti si intendono adottare perché la legge 288/99 possa essere immediatamente resa esecutiva.  
(4-29095)

**CASCIO, MISURACA, VINCENZO BIANCHI, DE GHISLANZONI CARDOLI, TARDITI, TABORELLI, AMATO e SCAL-**

**TRITTI.** - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

la previdenza complementare è disciplinata dal Decreto Legislativo 21 aprile 93, n. 124 e che la Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione (Covip) è l'Authority preposta per legge al controllo dell'attività dei fondi pensione;

tutti i dipendenti della Banca Commerciale Italiana sono iscritti al Fondo Pensioni aziendale, eretto in ente morale con regio decreto n. 1201 del 1° agosto 1921;

il predetto Fondo Pensioni eroga ai pensionati della BCI un trattamento in regime di prestazione definita;

il citato decreto legislativo n. 124 ha stabilito che per i dipendenti assunti successivamente alla data della sua entrata in vigore (28 aprile 1993), la previdenza complementare deve essere incardinata secondo il criterio della corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione individuale;

conseguentemente i dipendenti dalla BCI assunti ante 28 aprile 1993 sono diventati un « gruppo chiuso »;

il menzionato Fondo Pensioni per il personale della BCI al 31.12.1997 ha presentato uno squilibrio tecnico attuariale pari a circa lire 800 miliardi;

con accordo stipulato il 16 dicembre 1999 fra la Banca commerciale Italiana, da un lato, e le Organizzazioni Sindacali FA-BI/FIBA/FISAC/UIILCA, dall'altro, si è convenuto di procedere alla trasformazione del predetto Fondo Pensioni secondo il criterio della corrispettività e in conformità al principio della capitalizzazione individuale di cui al Decreto legislativo n. 124: e ciò a decorrere dal 1° gennaio 2000, ma con effetto dal 1° gennaio 1998;

le parti stipulanti il prefato accordo hanno concordato di « riproporzionare » (ergo, « tagliare ») la posizione previdenziale maturata al 31 dicembre 1997 (cosiddetto « zainetto »), in quanto le risorse

del Fondo Pensioni non sarebbero sufficienti al soddisfacimento delle obbligazioni previdenziali sin qui maturate dallo stesso verso tutti i partecipanti;

i « tagli » effettuati raggiungono punte del 50 per cento della posizione previdenziale virtualmente maturata da ciascun dipendente in servizio;

le risorse del Fondo Pensioni Comit sarebbero pari a lire 1.869 miliardi, di cui lire 1.110 miliardi relativi agli immobili considerati ai valori di perizia effettuata nel settembre 1997;

l'accordo di cui sopra non è stato sottoscritto da ben 6 Organizzazioni Sindacali presenti nella Banca Commerciale Italiana;

considerato che:

il sopra menzionato accordo prevede, in caso di mancata accettazione:

la perdita della qualità di iscritto al citato Fondo Pensioni da parte del dipendente non aderente;

la liquidazione a quest'ultimo non dell'intera posizione previdenziale maturata al 31 dicembre 1997, ma solo del riveniente capitale « tagliato » sulla base dei valori del patrimonio immobiliare così come periziato alla data del settembre 1997;

la non erogazione da parte della BCI:

del suo contributo straordinario (previsto solo per talune fasce di anzianità), finalizzata alla reintegrazione parziale e della perdita subita dai dipendenti Comit;

del suo contributo pari al 7,75 per cento che attualmente la BCI versa al Fondo Pensioni;

l'Organizzazione Sindacale Sinfub ha richiesto alla Banca Commerciale Italiana e al Fondo Pensioni una nuova valutazione del patrimonio immobiliare del fondo, al fine di quantificare le risorse disponibili sulla base degli attuali valori correnti di mercato, e quindi, di proteggere la congruità e la integrità dei cosiddetti zainetti,

altrimenti lesi da una minore valutazione del bene immobiliare del fondo Comit rispetto a quelli superiori che dovessero essere eventualmente accertati —:

quali sono i provvedimenti che la Commissione di Vigilanza — nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali di controllo — ha attivato per la tutela di diritti per i dipendenti della Banca commerciale Italiana assunti prima del 28 aprile 1993, a mantenere integre le posizioni previdenziali maturate sinora dagli stessi. (4-29096)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se abbia mai osservato al mattino lo spettacolo che offre la galleria Colonna, a pochi passi da Palazzo Chigi, un vero dormitorio di barboni, una sfilza di coperte luride, ed oltretutto l'aria è irrespirabile per il cattivo odore di urina ed altro;

il sindaco di Roma è occupato ad esaltare la sua immagine, attraverso stampa, radio e tv che lo sostengono;

Rutelli, nientemeno che da Parigi, ha comunicato che nel 2010 l'aria di Roma sarà respirabile;

se non ritenga di intervenire personalmente, anche affidando a ditte di pulizia e ad una guardiania privata il controllo della galleria Colonna, affinché si elimini l'attuale sconcio, che è indecoroso, se non vergognoso;

se non ritenga poi, visto che il Sindaco è occupato in numerosi impegni, di intervenire per dare un assetto definitivo alla galleria Colonna, un tempo splendore del centro di Roma. (4-29097)

MATACENA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

a far data dal giorno 7 marzo 2000 in località Monacena del comune di Scilla (Reggio Calabria) e, precisamente sulla spiaggia antistante il locale pubblico denominato « Il Ponte », si è proceduto a

scaricare materiali di risulta edili e grossi massi a « protezione » del suddetto locale;

il giorno 13 marzo 2000 dalla Capitaneria di Porto di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) si richiedevano informazioni circa la legittimità di tale intervento e si apprendeva che nessuna autorizzazione era stata concessa per compiere tale opera di « autotutela »;

la presenza dei massi sulla spiaggia, come è facilmente comprensibile, costituisce non soltanto un grave deturpamento della stessa, ma soprattutto, nell'ipotesi, purtroppo verosimile, di mareggiata, potrebbe costituire un pericolo per le abitazioni situate sul lungomare creando condizioni di erosione della spiaggia di Marina Grande -;

1) se consti che vi sia stata autorizzazione a scaricare sulla spiaggia i suddetti materiali di risulta edili ed i massi;

2) se si ritenga di dover intervenire per inibire siffatte azioni e per ripristinare lo *status quo ante* della spiaggia. (4-29098)

**MENIA.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

il quotidiano lubianese « Delo » ha pubblicato in data 22 febbraio 2000 un articolo di critica all'attuale governo sloveno considerato troppo « morbido » nella questione dei beni cosiddetti « abbandonati » (confrontare *La Voce del Popolo*, del 22 febbraio 2000);

in particolare il quotidiano scrive: « Il Governo guidato da Janez Drnovsek ha commesso un grave ed imperdonabile errore acconsentendo che il processo di aggregazione della Slovenia all'Unione europea venga abbinato alla restituzione dei beni confiscati e nazionalizzati agli attuali cittadini italiani, austriaci e tedeschi che una volta vivevano in Slovenia » (è chiaramente da intendersi, per quanto riguarda gli italiani, coloro che vivevano nell'Istria e nella parte di goriziano passata alla Jugo-

slavia dopo il trattato di pace del 1947, espropriati dal regime comunista dei loro beni che ora la Slovenia considera « ereditati »);

lo stesso quotidiano, più avanti, informa che « tra le persone che hanno già ricevuto il decreto di restituzione di parte dei beni in Slovenia, figura l'ambasciatore austriaco presso l'Unione europea, Gregor Woschnagg. Qui si tratta di scarsa conoscenza della legge - sostiene il Delo - oppure di un nuovo tentativo di ricatto da parte dell'Unione europea »;

il riferimento alla « scarsa conoscenza della legge » va alla legge slovena sulla « denazionalizzazione » che prevede la restituzione dei beni espropriati dal regime jugoslavo ai legittimi proprietari. Tale legge esclude però in maniera ad avviso dell'interrogante antieuropea e razzista i cittadini di nazionalità diversa da quella jugoslava e poi slovena, operando quindi una odiosa e balcanica discriminazione fondata sulla nazionalità;

da quanto sopra si evince però che l'Austria (ed analogamente la Germania) sta lavorando in sede europea acciocché i suoi cittadini cui furono nazionalizzati i beni dal regime jugoslavo siano equiparati nei diritti ai cittadini sloveni e ciò ha già portato a fatti concreti e concludenti come la restituzione dei beni all'ambasciatore Woschnagg;

ad avviso dell'interrogante è evidente che il « lodo Solana » diviene un'ulteriore atroce beffa nel momento in cui austriaci e tedeschi vengono reimmessi nelle loro proprietà, mentre agli esuli italiani dell'Istria viene riservato un misero diritto di prelazione per ricomprare i beni di cui furono derubati: il tutto mentre il Governo italiano, dopo rinnovate e ripetute promesse, ha « sepolto » nuovamente la questione degli indennizzi agli istriani -;

quali passi abbia già intrapreso e quali altri voglia intraprendere il Governo italiano in sede internazionale ed in par-

ticolar modo in sede europea in particolare per addivenire a soluzioni uguali per casi uguali, ottenendo come gli austriaci la restituzione dei beni ai legittimi proprietari. (4-29099)

SELVA, GASPARRI, GIOVANNI PACE, CARLO PACE, FINO, GISSI e ANTONIO PEPE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* - Per sapere - premesso che:

la XI Commissione della Camera ha già preso in esame le varie proposte di legge che ventisei Deputati dei diversi gruppi politici hanno presentato in materia di riconoscimento del diritto dei pensionati delle Ferrovie dello Stato, nel periodo 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1995, di avere gli stessi benefici contrattuali già concessi per legge a tutti gli altri pensionati pubblici;

la Presidenza della XI Commissione della Camera al termine della discussione generale avvenuta il 30 giugno 1999 ha avanzato al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la richiesta di una nota tecnica sulla spesa finanziaria a copertura dell'oggetto dei progetti di legge, onde procedere nell'esame di un testo modificato e decidere definitivamente sulla materia;

la mancata risposta dell'amministrazione del tesoro ha impedito finora - come è emerso nel corso dei lavori parlamentari sui citati progetti di legge - di proseguire la discussione della legge stessa la cui approvazione apporterebbe significativi benefici allo Stato oberato da diverse migliaia di ricorsi giudiziari presentati dai pensionati delle Ferrovie dello Stato, unica categoria rimasta esclusa dai benefici sopracitati e senza ragionevole motivazione -:

se il Governo non ritenga irrituale e forse scorretto l'atteggiamento dilatorio dell'amministrazione del tesoro che è tenuta in ogni caso a fornire al Parlamento la « nota tecnica di spesa » appositamente

richiesta e ciò a prescindere dalla decisione favorevole o contraria che le Camere riterranno di adottare nel merito dell'iniziativa legislativa. (4-29100)

MENIA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

il *Corriere della Sera* di mercoledì 22 marzo, in un articolo intitolato « Quel liceo di Bolzano è intitolato a un nazista » dà notizia della polemica sorta « sull'imbarazzante nome del liceo di lingua tedesca del capoluogo sudtirolese (che sarebbe più opportuno dire "altoatesino" n.d.i) intitolato a Raimund von Klebelsberg, grande geologo dell'università di Innsbruck, iscritto al partito di Hitler », ponendo in conseguenza il « quesito sull'opportunità di cambiare denominazione alla scuola »;

l'interrogante fa presente che una situazione per molti versi analoga esiste nella provincia di Trieste ove, in località Sgonico, una scuola elementare statale con lingua d'insegnamento slovena è intitolata « 1° maggio 1945 », ovvero la data dell'occupazione di Trieste e della sua provincia da parte del cosiddetto « esercito popolare di liberazione Yugoslavo » del Maresciallo Tito che in quaranta giorni riempì le foibe di Basovizza, Monrupino, Gropada, Plutone e altre di migliaia di italiani massacrati e seminò terrore, lutti e disperazione;

se il Ministro sia a conoscenza di quanto sopra riportato, anche alla luce del fatto che, nella passata legislatura, l'interrogante aveva già sollevato tale questione nei confronti dello stesso ministero;

se il Ministro voglia assumere le determinazioni necessarie ad ottenere il cambio della denominazione alla scuola (statale!) con lingua d'insegnamento slovena « 1° maggio 1945 », la cui opportunità appare evidente dato il carattere ad avviso dell'interrogante antinazionale dell'intitolazione stessa e l'insulto costante che reca ai caduti delle foibe ed alla comunità italiana in generale. (4-29101)

VENDOLA. - *Al Ministro della giustizia.*  
- Per sapere - premesso che:

i clamorosi sviluppi del « Caso Messina », hanno svelato colpevoli e sistematici fenomeni di inquinamento e di collusione degli Uffici giudiziari del capoluogo peloritano;

il capo della procura della Repubblica di Messina, al tempo in cui si andavano verificando le vicende criminose emerse dalla attività investigativa della procura di Catania, era il dottor Antonino Zumbo;

le risultanze delle inchieste parallele della Commissione Parlamentare Antimafia, degli Ispettori del ministero della giustizia e del CSM, giungevano ad analoghe e gravissime conclusioni sulle colpevoli omissioni da parte di chi avrebbe dovuto garantire il pieno e trasparente esercizio del controllo di legalità (cfr. ADNCRONOS del 20 marzo 2000);

un procedimento disciplinare nei confronti dell'allora Procuratore Capo di Messina, dottor Zumbo, veniva archiviato, poiché il medesimo, faceva domanda di trasferimento ad altro Ufficio;

è stata accertata una continua inerzia del procuratore Zumbo, che ha omesso di vigilare sui comportamenti del dottor Lembo, Sostituto Procuratore della Direzione nazionale antimafia applicato a Messina;

gli Ispettori ministeriali non hanno proceduto fino all'ultima ispezione fatta a segnalare violazioni da parte del dottor Zumbo sulla vicenda « Lembo » in quanto, a detta degli stessi Ispettori era in corso una indagine penale presso la Procura di Catania;

oggi tale indagine ha prodotto l'emissione di una misura cautelare nei confronti del dottor Lembo;

successivamente, il dottor Zumbo, veniva trasferito e promosso nei ranghi della Magistratura di Cassazione -:

ad avviso dell'interrogante è paradossale, nonché lesivo della nuova immagine

della Corte di Cassazione, la promozione del dottor Zumbo, magistrato perlomeno « chiacchierato », nei supremi livelli della magistratura italiana;

quali altre iniziative, di natura disciplinare siano state assunte o si intendano assumere nei confronti del dottor Zumbo.  
(4-29102)

SANTORI. - *Al Ministro dell'interno.* -  
Per sapere - premesso che:

in data 29 febbraio 2000 venivano assunte al protocollo (n. 4909 e 4910 ore 16,35) del comune di Ferentino le dimissioni di n. 11 consiglieri comunali, che qui di seguito si indicano: Patrizi Giuseppe, Musa Alfonso, Cantagallo Antonio, Marrocco Sergio, Piccirilli Gino, Fanicchia Rossana, Martini Luigi, Galassi Bruno, Sorteni Nando, Roffi Isabelli Pio, Gargani Francesco;

in data 1° marzo 2000, risultando dimissionari la metà più uno dei membri del C.C. i signori Patrizi Giuseppe, Roffi Isabelli Pio, Musa Alfonso, Cantagallo Antonio e Sorteni Nando protocollavano lettera con la quale invitavano il sindaco, il segretario generale ed il presidente del C.C. ad attivare le procedure di scioglimento del consiglio comunale;

in data 4 marzo 2000 veniva notificato, a firma di Patrizi Giuseppe, Musa Alfonso e Cantagallo Antonio atto di intimazione al sindaco, al segretario generale ed al presidente del C.C. affinché fossero posti in essere tutti gli atti propedeutici e necessari per lo scioglimento del consiglio comunale di Ferentino;

i consiglieri Patrizi Giuseppe, Musa Alfonso e Cantagallo Antonio apprendevano solo ed unicamente dagli organi di stampa che il signor Gargani Francesco, in data 29 febbraio 2000, aveva assunto al protocollo dell'Ente (n. 4906, ore 16,25) comunicazione con la quale ritirava le proprie dimissioni;

tale comunicazione veniva notificata al comune di Ferentino nella serata del 29

febbraio 2000, ovvero successivamente all'assunzione al protocollo delle 11 dimissioni, solo ad alcuni consiglieri;

i signori Patrizi Giuseppe, Musa Alfonso e Cantagallo Antonio sono venuti informalmente a conoscenza (riproducendone copia da quella notificata e/o comunicata ad un consigliere comunale) del contenuto della missiva del Gargani, che qui di seguito integralmente si trascrive: «Al consiglio comunale di Ferentino, al presidente del consiglio comunale di Ferentino, al sindaco del comune di Ferentino, al segretario comunale di Ferentino - Loro Sedi - Io Sottoscritto Gargani Francesco ritiro la mia firma sul documento di dimissioni da consigliere comunale di Ferentino, apposta in data odierna presso la mia abitazione, in calce alle dichiarazioni di dimissioni di altri quattro consiglieri comunali che mi hanno preceduto, non ancora assunte al protocollo dell'Ente. Assicuro di aver informato anche il porgitore del sopracitato documento della mia espressa volontà di non voler più dimettermi e di considerare, quindi, ritirata ad ogni effetto e conseguenza di legge la firma apposta sul documento stesso. Tanto comunico e trasmetto al protocollo dell'Ente. In fede. Ferentino 29 febbraio 2000. Il consigliere comunale Francesco Gargani »;

che ciò nonostante, soltanto in data 3 marzo 2000 e 7 marzo 2000 (nelle more, peraltro, era stato convocato per il giorno 8 marzo 2000 il consiglio comunale al fine di procedere alle surroghe dei dimissionari) gli organi istituzionali del comune di Ferentino provvedevano in ordine alla trasmissione degli atti tutti di cui alla vicenda che ne occupa alla Prefettura di Frosinone;

con nota del 6 marzo 2000 i legali dei signori Patrizi Giuseppe, Musa Alfonso e Cantagallo Antonio facevano pervenire alla Prefettura di Frosinone ed al Ministero dell'interno le deduzioni giuridiche che qui di seguito integralmente si trascrivono: «- che presso il comune di Ferentino si sta procedendo alla surroga dei consiglieri dimissionari, probabilmente sul falso presupposto di ritenere valida la revoca del

signor Gargani; - che il comportamento del comune di Ferentino risulta essere palesemente illegittimo, ove solo si facciano le seguenti considerazioni: A) ai sensi e per gli effetti della legge 142/90 così come modificata dalla legge 127/97 le dimissioni assunte al protocollo dell'Ente sono immediatamente efficaci, senza necessità di presa d'atto da parte del consiglio. Tale disposizione ha innovato profondamente la *ratio* dell'originario principio normativo che subordinava la validità ed efficacia dell'atto di dimissioni alla presa d'atto e, quindi, ad una conoscenza effettiva da parte del consiglio comunale. Oggi invece le dimissioni vengono ritenute valide con la semplice registrazione al protocollo dell'Ente. Al contrario "l'atto di revoca delle dimissioni", in applicazione delle norme di diritto generale, produce i propri effetti solo al momento in cui lo stesso viene portato a conoscenza dei legittimi destinatari. Nel caso di specie pertanto la comunicazione del signor Gargani, solo protocollata (non dimentichiamo che il protocollo ha solo funzione di registrazione) e non notificata prima (ma neanche dopo) che le dimissioni venissero rassegnate, non ha alcun valore giuridico. Si precisa, altresì, che la notifica doveva essere effettuata, in rispetto dei principi generali di diritto oltre che delle norme del vivere civile, ai consiglieri comunali dimissionari, nonché (così come lo definisce il Gargani) al porgitore dell'atto di dimissioni. B) L'invalidità della revoca del Gargani è da valutare anche sotto altro profilo. E difatti l'atto di revoca deve essere, in conformità a quanto stabilisce la legge, posto in essere in modo da non far sorgere alcun ragionevole dubbio circa l'atto che viene revocato. Dalla semplice lettura della missiva del Gargani si comprende come il documento da revocare non sia facilmente individuabile, tant'è che non vengono specificati nomi dei quattro consiglieri comunali che "precedevano" il revocante, né, tanto meno, il cosiddetto porgitore dell'atto. C) Per motivi di completezza espositiva si rileva altresì come l'atto di revoca del Gargani si riferisce, come egli stesso afferma nella comunicazione (e non si com-

prende davvero come faccia a saperlo), ad un atto di dimissioni non ancora protocollate e quindi non ancora esistenti nel mondo giuridico. In tali casi la giurisprudenza costante del TAR ha ritenuto che fino a quando l'atto di dimissioni non venga protocollato, non può parlarsi di revoca delle dimissioni, perché queste giuridicamente non esistono (cfr. TAR Toscana Sez. III 29 maggio 1997 n. 177). Alla luce di quanto detto si invitano gli Enti in indirizzo ad adottare tutti i provvedimenti che si rendano necessari nel caso di specie»;

nel frattempo i consiglieri dimissionari dello SDI (Marrocco, Piccirilli e Fanicchia) avevano proposto ricorso ex articolo 700 davanti al Tribunale di Frosinone al fine di ottenere un provvedimento di urgenza di sospensione delle surroghe. Nella circostanza si apprendeva che il Marrocco aveva manifestato la sua volontà di dimettersi al segretario generale del comune di Ferentino sulla scorta di una presunta telefonata avvenuta alle ore 16,15 del giorno 29 febbraio 2000 (All. 8). Il solo Marrocco vedeva accolta la sua tesi;

il presidente del C.C. di Ferentino convocava in sessione straordinaria la seduta consiliare per il giorno 8 marzo 2000, ore 16,30, per procedere alla surroga dei dimissionari, invitando oltre ai consiglieri comunali ancora in carica illegittimamente e sorprendentemente anche, in qualità di consiglieri comunali, oltre al Gargani, anche i surroganti;

nella suddetta seduta il presidente del consiglio, dopo aver proceduto all'appello dei « consiglieri » convocati, dichiarava aperta e regolare l'assemblea e, dopo i primi interventi, invitava i presenti a deliberare le varie surroghe;

alla votazione delle delibere di surroga partecipavano oltre ai consiglieri in carica anche i surroganti, tranne un consigliere assente (tale Luigi Datti) e un consigliere di A.N., che aveva esternato la propria volontà di non partecipare a tutte le votazioni;

il consiglio, irregolarmente costituito, surrogava tutti i dimissionari con effetto immediato tranne i rappresentanti dello SDI (Sergio Marocco, Gino Piccirilli e Rossana Fanicchia), le cui deliberazioni venivano sospese in attesa della decisione del ricorso ex articolo 700 dagli stessi proposto innanzi il Tribunale di Frosinone;

le delibere risultano inesistenti e/o nulle e/o prive di qualsiasi effetto giuridico, posto che risultano essere state adottate in palese violazione dell'articolo 31, comma 11 legge 142/90 che prevede testualmente: « I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione »;

hanno pertanto partecipato alla formazione della volontà assembleare soggetti che non avevano acquisito lo *status* di consiglieri comunali;

in data 4 marzo 2000 i consiglieri Patrizi, Musa, Cantagallo, Roffi, Sorteni, Galassi e Martini ritiravano le copie conformi agli originali delle delibere nn. 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23, di cui costituivano parte integrante e sostanziale i documenti di dimissioni a firma di n. 11 consiglieri comunali, ivi compreso il Gargani Francesco;

a dispetto di ciò le predette delibere non fornivano alcuna motivazione in ordine al perché, anziché procedere *ex lege* allo scioglimento del consiglio comunale (viste le dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali), si sia invece proceduto alle surroghe;

in data 15 marzo 2000 i suddetti consiglieri, essendo decorsi i termini previsti dall'articolo 31 comma II *bis* per poter procedere alle surroghe dei dimissionari, affidavano pel ministero dei propri legali all'ufficiale giudiziario di Frosinone atto di intimazione e diffida con cui si invitavano il sindaco di Ferentino, il segretario generale ed il presidente del consiglio a procedere all'annullamento delle delibere di surroga nonché di tutti gli atti successivi e consequenziali;

con lo stesso atto si diffidava, altresì, il Prefetto di Frosinone ed il Ministro dell'interno perché procedessero a porre in essere tutti gli atti necessari al caso di specie, ed il secondo affinché procedesse anche e comunque allo scioglimento del consiglio comunale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 lettera A legge 142/90 e successive modifiche ed integrazione, attese le persistenti e gravi violazioni di legge poste in essere a far data dal 29 febbraio 2000;

al riguardo risulta doveroso precisare che l'atto di diffida è stato notificato appositamente e volontariamente prima della proposizione del ricorso giurisdizionale innanzi al TAR di Latina, la cui trattazione sarebbe avvenuta dopo l'approvazione del bilancio, con gravi ed irreparabili danni per i cittadini di Ferentino e per l'Amministrazione.

Per meglio intendere la questione si rileva come, qualora gli stessi non avessero « preavvisato » il sindaco, il segretario comunale ed il presidente del consiglio dell'errore macroscopico in cui erano incorsi (non essendosi resi conto dell'esistenza della legge 142/90 che regolamenta la disciplina delle autonomie locali), avrebbero fatto deliberare da un consiglio comunale composto in parte da consiglieri in carica ed in parte da comuni cittadini il bilancio comunale. Tale delibera, così come quelle di surroga, sarebbe stata nulla ed inefficace, con conseguente responsabilità patrimoniale di tutti coloro i quali avessero partecipato alla votazione sul bilancio comunale.

Si precisa inoltre che qualora l'Amministrazione procedesse di nuovo alle surroghe dei consiglieri dimessi (sono infatti queste le voci di corridoio) incorrerebbe di nuovo in un errore, questa volta ancor più grossolano, violando il comma II *bis* articolo 31 legge 142/90, che stabilisce come termine perentorio, per la sostituzione dei dimissionari, quello di 10 giorni;

le persistenti e gravi violazioni di legge poste in essere dal 29 febbraio 2000 ad oggi integrano la fattispecie di cui all'articolo 39 lettera A legge 142/90, e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni, che impone lo scioglimento del consiglio comunale con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno -:

quali iniziative intenda prendere per risolvere la situazione di grave illegittimità nella quale ancora sopravvive il consiglio comunale di Ferentino e quali provvedimenti intenda adottare per ripristinare la legalità nel comune laziale. (4-29103)

*MENIA. - Ai Ministri dell'interno, delle finanze e della giustizia. - Per sapere - premesso che:*

mentre alla Camera dei deputati è all'esame la proposta di legge sulla tutela della minoranza slovena, si verificano inspiegabili forzature da parte di uffici dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, tutte tese a creare il cosiddetto « fatto compiuto »;

in particolare risulta all'interrogante che il dottor Ildebrando Pizzato (che, come segnalato nei precedenti atti di sindacato ispettivo 4/27154 e 4/26162, ha recentemente sostituito il dottor Libero Zinno « epurato » dall'incarico di direttore regionale delle entrate del Friuli-Venezia Giulia perché, ad avviso dell'interrogante, non allineato alla tendenza politica governativa) avrebbe dato il suo assenso alla stampa dei moduli 730 in lingua slovena e che di tale « innovazione » si parlerebbe - avendo materialmente a disposizione gli stessi moduli - nelle giornate « Il Fisco in piazza » previste dal 14 al 20 aprile in Piazza della Borsa a Trieste;

analogamente risulta che il comune di Trieste, che sta attuando la fase preparatoria del censimento dell'agricoltura presso il centro di calcolo di Via delle Docce a Trieste, avrebbe deciso di procedere con modulistica e rilevamenti anche in lingua slovena, e ciò per direttiva di un dirigente in ciò ispirato da un illustre assessore della giunta Illy;

non risulta invece all'interrogante che su tali atti, di dubbia legittimità e che indubbiamente comportano esborsi aggiuntivi all'erario, si sia mai soffermata la Corte dei conti ed in particolar modo il procuratore presso la sede del Friuli-Venezia Giulia, dottor Giovanni De Luca, il cui nome compare nel dossier Mitrokin come spia del KGB, sempre impegnato, ad avviso dell'interrogante, in ricerche affannose di irregolarità nei confronti delle amministrazioni di centro destra —:

quali siano le opinioni del Governo in merito ai fatti segnalati e se questi si considerino legittimi o meno;

nel primo caso si chiede di sapere in base a quali disposizioni di legge o regolamentari si sia proceduto alla bilinguizzazione di documenti inerenti fisco e censimento;

se, ravvisandosi manchevolezze da parte della magistratura contabile ed anche alla luce di quanto segnalato con precedente atto del sindacato ispettivo a proposito dell'incompatibilità ambientale del sopra nominato magistrato, si ritenga di rimuoverlo. (4-29104)

---

**Apposizione di una firma  
ad una interpellanza urgente.**

L'interpellanza urgente Grimaldi e Nesi n. 2-02321, pubblicata nell'Allegato B ai

resoconti della seduta del 21 marzo 2000, è stata successivamente sottoscritta dal deputato Armando Cossutta.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 15 marzo 2000, a pagina 30175, (interrogazione Foti n. 5-07531) alla prima colonna, alla diciassettesima riga deve leggersi: « quale organo abbia deciso l'affidamento di » e non « quale organo abbia l'affidamento di », come stampato.

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 21 marzo 2000, a pagina 30289, seconda colonna, alla venticinquesima riga (interpellanza urgente Grimaldi n. 2-02321), deve leggersi: « Grimaldi, Nesi » e non « Grimaldi », come stampato.

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 21 marzo 2000, a pagina 30322, prima colonna, dalla terza alla settima riga, deve leggersi: « L'interrogazione a risposta in commissione Bono e Mazzocchi n. 5-06491, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 9 luglio 1999, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Armaroli » e non « L'interrogazione a risposta in commissione Bono e Mazzocchi n. 5-06491, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 9 luglio 1999, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Armani », come stampato.